



## **CORSO DI FORMAZIONE PER MESSI NOTIFICATORI**

*(Legge Finanziaria 2007 commi 158, 159, 160, 161)*

### Materiale didattico

La Finanziaria 2007 ha apportato rilevanti novità, anche per il “Messo Notificatore”.

L’art. 1, ai commi 158, 159 e 160 disciplina, infatti, le nuove modalità di nomina di tali Mesi, nonché un più ampio raggio di operatività che il Legislatore ha voluto riservare agli stessi.

I Mesi si occuperanno delle notifiche degli avvisi di accertamento e delle ingiunzioni fiscali e potranno essere nominati tra i dipendenti delle Amministrazioni Locali, tra soggetti che, per le attività svolte in precedenza, offrono garanzie all’Ente ed ancora tra i dipendenti dei soggetti abilitati di cui al D. Lgs. 446/97.

Al fine di ottenere la nomina occorre la partecipazione ad un apposito corso di formazione e qualificazione ed il superamento di un esame di idoneità.

Alla fine della formazione verrà consegnato ai partecipanti un questionario a risposta multipla, per il rilascio dell’attestato di idoneità.

**LA QUALIFICA ACQUISITA CONSENTIRA’ L’ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI DI MESSO NOTIFICATORE NELL’AMBITO DEL TERRITORIO DELL’ENTE LOCALE CHE HA AUTORIZZATO IL CORSO TRAMITE APPOSITA DETERMINA.**

# CORSO

## **“Notifica degli atti di accertamento e liquidazione delle entrate degli Enti Locali e degli atti di esecuzione propedeutico al conseguimento dell'idoneità alle funzioni di messo notificatore ai sensi dell'art. 1 commi 158 – 160 L. 296/2006 ”**

- Introduzione – La Legge Finanziaria 2007 art. 1 commi 158 – 161
  1. Profili oggettivi: gli atti da notificare
  2. Profili soggettivi: Il Messo Notificatore – Le Pubbliche funzioni - Responsabilità civile, penale, contabile, patrimoniale
  3. Competenza territoriale
  
- La Notificazione
  1. Aspetti generali (Concetto di Notifica – Fase d'impulso, Fase Ricognitiva, Fase della Documentazione – Differenza Comunicazione/Notificazione) 2. Le norme del Codice di Procedura Civile (artt. 136-147)
  3. La relata di notificazione art. 148 c.p.c. (Valore probatorio)
  4. Art. 137 c.p.c. (Notificazioni), Art.138 c.p.c. (Notificazioni a mani proprie), Art. 139 c.p.c. (Residenza, Dimora o Domicilio), Art. 140 c.p.c. (Irreperibilità relativa)
  
- La Notificazione
  1. Art. 141 c.p.c. (La notifica presso il domiciliatario), Art. 142 c.p.c. (Notifica all'estero), Art. 143 c.p.c. (irreperibilità assoluta), Art. 144 (Notifica alle amministrazioni dello Stato), Art.145 c.p.c (Notifica alle Persone Giuridiche), Art. 146 c.p.c. (Notifica ai militari in servizio), Art. 147 c.p.c. (Tempo e luogo delle notificazioni)
  2. a notifica a mezzo del servizio postale art. 149 c.p.c. – L. 890/1982
  
- La Notifica Fiscale: La Notifica ex art. 60 D.P.R. 602/1973. La notifica ex art. 26 D.P.R. 602/1973
  
- Nullità – Inesistenza notificazione Tavole riepilogative - Formulario

### **1) INTRODUZIONE**

Le disposizioni contenute nei commi da 158 a 160 dell'art. 1 della L. 296 del 2006 riconoscono agli enti locali la possibilità di potenziare l'apparato dei messi notificatori e offrono quindi un valido strumento per far fronte alle esigenze derivanti dalla necessità di notificare una quantità notevole di atti impositivi strumentali alla riscossione delle entrate di propria competenza.

Il comma 158 citato prevede che per la notifica degli atti di accertamento dei tributi locali, degli atti afferenti alle procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910, degli inviti di pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle provincie il Dirigente dell'ufficio comunale competente può nominare uno o più messi notificatori con apposito provvedimento formale (determina dirigenziale). Come si vede la nomina spetta al Dirigente responsabile del settore in cui il messo comunale si va ad inserire organicamente anziché al Sindaco. La norma è quindi in linea con le disposizioni contenute nel D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e nel D. Lgs. 31 marzo 1998 n. 80 che hanno escluso l'ingerenza degli organi di indirizzo politico nelle attività prettamente amministrative dell'ente locale ed è altresì coerente con il disposto dell'art. 107 comma 2 del D. Lgs. 267 del 2000 in base al quale spettano ai dirigenti tutti i compiti non ricompresi tra le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo dell'ente locale.

Ai sensi del comma 159 del citato art.1 della L. Finanziaria 2007 i Messi notificatori possono essere nominati tra a) i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale; b) i dipendenti del soggetto al quale l'ente locale ha affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate di cui

al comma 5 lettera b dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997; c) i soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità possono fornire all'ente idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate. In ogni caso è necessaria la preventiva partecipazione ad apposito corso di formazione e qualificazione, organizzato a cura dell'ente locale ed il superamento di un esame di idoneità. Il comma 160 stabilisce, inoltre, che il messo notificatore non può farsi ne rappresentare ne sostituire da altri soggetti ed esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente ovvero dei soggetti a cui l'ente locale ha affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997.

Le disposizioni in questione sono state accolte con favore dagli enti locali anche se deve rilevarsi che all'interno dell'ordinamento giuridico già esisteva l'obbligo, per detti enti, di disporre di messi comunali in numero congruo rispetto ai compiti istituzionali da svolgere.

Il R.D. 17 agosto 1907 n. 642 prevede infatti che, per la notificazione dei provvedimenti amministrativi, in mancanza di diverse disposizioni contenute nei regolamenti particolari dell'amministrazione da cui l'atto è emanato, possa essere anche effettuata a cura dei messi comunali. Inoltre, la L. 3 agosto 1999 n. 265, recante norme in materia di autonomia e ordinamento degli enti locali all'art. 10 stabilisce che, le pubbliche amministrazioni possano avvalersi, per la notifica dei propri atti, dei messi comunali, qualora non sia possibile eseguire utilmente le notifiche ricorrendo al servizio postale o alle altre forme di notificazione previste dalla legge. Gli Enti Locali all'uopo redigono appositi regolamenti con i quali vengono stabilite le modalità di svolgimento del servizio di notificazione degli atti. Non si può, inoltre, dimenticare che la L. 20 novembre 1982 n. 890, avente ad oggetto le notificazioni di atti e le comunicazioni a mezzo posta connesse con la notificazione di atti giudiziari, prevede all'art. 12 che "le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D. Lgs. 3 febbraio 1993 n. 29 e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso".

La disposizione sul punto appare chiara e precisa e non sembra prestarsi ad una diversa interpretazione. Pertanto, la notifica non richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario o del messo e può essere effettuata direttamente da parte dell'Ufficio del Comune preposto ad emettere gli atti e nel caso in cui il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate sia affidato in concessione ad un soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/1997, quest'ultimo sarà legittimato ad effettuare direttamente la notifica a mezzo posta. In tal senso deve anche leggersi il comma 166 dell'art. 1 della Legge Finanziaria 2007 relativamente alla legittimità della notifica a mezzo posta degli atti di accertamento dei tributi locali. (La Commissione Tributaria Regionale del Piemonte, con Sentenza 57/10/2007 del 19 dicembre 2007 ha stabilito che in materia di ICI è legittima la notifica a mezzo della semplice raccomandata A.R. inviata direttamente dall'Ufficio senza che vi sia la relata di notifica da parte del messo).

Come abbiamo già detto l'art. 10 della Legge 265/1999 che per l'appunto ha introdotto la vigente formulazione della Legge 890/1982 stabilisce che l'Ufficio che emette l'atto può avvalersi dei messi comunali solo quando non sia stato possibile eseguire utilmente le notificazioni a mezzo del servizio postale.

Si ritiene però che nell'ambito della propria autonomia organizzativa nulla vieti all'amministrazione comunale di notificare i propri atti a mezzo posta attraverso il proprio ufficio messi.

Esaurito il principio della potestà diretta da parte dell'ufficio dell'Ente locale che emette l'atto a notificarlo (la ove questa è legittimamente esperibile), il potere notificatorio dei messi dovrà espletarsi sia nel rispetto delle norme del codice di procedura civile, che costituisce la normativa generale di riferimento dell'attività notificatoria, sia delle richiamate disposizioni in merito alla notifica a mezzo posta a cui gli stessi sono espressamente abilitati ai sensi dell'art. 14 della L. 890/1982.

Esistono poi norme specifiche in campo tributario che parimenti coinvolgono direttamente i messi comunali nella notificazione di alcuni atti impositivi come l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 e l'art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Riepilogando gli enti locali e i concessionari sono in via generale abilitati alla notifica diretta degli atti per il tramite del servizio postale sensi dell'art. 12 della L. 890/1982. Nel caso in cui non sia possibile eseguire la notifica in tal senso l'ufficio si avvarrà della notifica attraverso i messi comunali per il tramite delle procedure civilistiche, a mezzo posta e ove possibile delle norme applicabili alla notifica fiscale.

La normativa richiamata per i messi comunali può essere applicata per relationem anche ai messi notificatori ex Legge Finanziaria 2007 pur essendo questi soggetti diversi e avendo poteri più limitati, come vedremo in seguito.

Verrebbe da chiedersi per quale motivo il legislatore ha sentito la necessità di creare questa specifica figura di messo notificatore se già vi erano tante norme che disciplinavano in via generale l'istituto. La risposta è facile perché non vi era nessuna disposizione specifica che prevedeva la legittimazione del messo notificatore alla notifica dell'ingiunzione ex. R.D. 639/1910 e degli atti conseguenti alle procedure esecutive. Le norme in esame consentono agli enti locali di poter agire con maggiore tranquillità evitando il rischio dell'insorgenza di contenzioso con i contribuenti/utenti. Le norme in esame hanno quindi il pregio di non creare confusioni visto che lasciano ferme le disposizioni in materia di notificazione e ribadiscono e ampliano il già grande potere in capo agli enti locali nel settore delle entrate tributarie ed extra tributarie andando a creare una nuova e specifica figura di messo notificatore con specifici poteri che va ad aggiungersi a quella già esistente.

Vedremo in seguito successivamente all'esame degli atti da notificarsi quali delle richiamate disposizioni relative alla notifica degli atti potranno essere utilizzate per ciascuno di essi.

E' naturale che il legislatore abbia voluto assicurare alla nuova figura di messo notificatore attraverso il corso di formazione, il superamento dell'esame e la nomina, tutte le cognizioni necessarie per lo svolgimento della pubblica funzione della notificazione al fine di non vedere vanificata l'attività dell'ente locale o del soggetto a cui questi ha affidato la gestione delle proprie entrate per mere irregolarità formali.

In conclusione, le norme a cui fare espresso riferimento per l'attività di notifica sono:

- a) il codice di procedura civile artt. 137 e seguenti e le relative disposizioni di attuazione con le relative integrazioni effettuate dalle norme di tutela della privacy
- b) la legge 20.11.1982 n. 890 disciplinante la notifica a mezzo posta
- c) l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 e l'art. 60 del D.P.R. 600/1973 disciplinante la notifica fiscale
- d) l'art. 6 dello statuto del contribuente che prevede che l'Amministrazione debba permettere al contribuente di assumere l'effettiva conoscenza degli atti ad esso destinati

A livello di normazione secondaria, infine, particolare riferimento si dovrà avere ai Regolamenti di ciascun ente locale disciplinanti le attività notificatorie.

## **2) PROFILI OGGETTIVI – GLI ATTI DA NOTIFICARE**

Abbiamo visto che il comma 158 dell'art.1 della L. Finanziaria 2007 individua quali atti notificabili dai messi notificatori *"gli atti di accertamento dei tributi locali, gli atti afferenti alle procedure esecutive di cui al R.D. 639/1910; gli inviti di pagamento delle entrate extratributarie dei comuni e delle province"*. Prima di andare ad esaminare gli atti è necessario individuare brevemente i soggetti che hanno la potestà di emanarli.

### **A) I Soggetti Legittimati ad emettere gli atti**

I Soggetti che possono emettere detti atti però non sono solamente gli Enti Locali soprarichiamati e cioè i **Comuni e Province**, ma vi sono come abbiamo accennato, dei soggetti appositamente individuati ed espressamente legittimati che possono vedersi conferire in concessione la potestà di accertare, liquidare e riscuotere le entrate locali, qualora gli Enti titolari dell'entrata non vogliano gestire tali attività direttamente.

L'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/1997 prevede che gli Enti Locali possano affidare ai seguenti soggetti terzi anche disgiuntamente l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dei tributi e di tutte le entrate anche patrimoniali:

- a) **I Soggetti iscritti all'Albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997**
- b) **Gli operatori degli Stati membri dell'Unione Europea** che esercitino le attività suddette ed abbiano i medesimi requisiti necessari per l'iscrizione all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 la cui sussistenza sia rilasciata dalla competente autorità dello Stato membro.
- c) **Le società a capitale interamente pubblico di cui all'art. 113 comma 5 lettera c del T.U. di cui al D. Lgs. 267/2000.**
- d) **Le società di cui all'art. 113 comma 5 lettera b del T.U.E.L. citato iscritte nell'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 (Società miste).**

Detti soggetti saranno legittimati ad emettere gli atti in nome proprio per conto del comune, qualora l'ente locale abbia attribuito ai suddetti soggetti in concessione il servizio anche disgiunto delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali. Qualora invece tale trasferimento di pubbliche funzioni non avvenga la legittimazione all'emissione dell'atto rimarrà in capo all'ente locale.

In merito alla tipologia degli atti di riscossione coattiva anticipiamo che gli enti locali qualora gestiscano direttamente le proprie hanno facoltà di utilizzare il ruolo e quindi la cartella esattoriale da notificarsi a cura dell'Agente della Riscossione, oppure l'ingiunzione fiscale ex R.D. 639/1910 da notificarsi anche a cura dei messi notificatori de quo.

Ragionamento analogo può farsi per gli altri soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b. La L. 265/2002 art. 4 comma sexies e l'art. 36 della L. 31/2008 li legittimano all'utilizzo dell'ingiunzione fiscale, ma nulla vieta che gli stessi soggetti possano iscrivere a ruolo le entrate tributarie o patrimoniali da riscuotere. Per quanto concerne il ruolo l'unico soggetto legittimato all'utilizzo di detto strumento al fine di intraprendere le procedure riscossione coattiva è, ai sensi dell'art. 3 del D.L.203/2005 convertito in L. 248/2005, l'Agente della Riscossione e cioè EQUITALIA e le società da essa partecipate e la estrinsecazione all'esterno di esso si realizza con la notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art. 50 del D.P.R. 602/1973.

La riforma della riscossione delle entrate dello Stato e degli Enti Pubblici anche territoriali ha costituito una modifica epocale dell'organizzazione del nostro sistema. Infatti, per la prima volta ad opera dell'art. 3 del D.L. 203/2005 convertito in L. 248/2005 dall'unità d'Italia si è voluto ricondurre la riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali sotto la mano pubblica e precisamente sotto EQUITALIA s.p.a. (società interamente pubblica 49% INPS - 51% AGENZIA DELLE ENTRATE) che quale capogruppo controlla integralmente le società pubbliche di ambito regionale denominate "AGENTI DELLA RISCOSSIONE". Tale sistema però tiene conto della autonomia impositiva locale con la conseguenza che gli Enti Locali potranno avvalersi automaticamente se ne manifestano la volontà degli strumenti coattivi dell'Agente della Riscossione (Ruolo – Cartella esattoriale) oppure gestire le attività di riscossione coattiva direttamente o esternalizzarle ai soggetti citati di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/1997.

## **B) Gli atti da notificare**

Esaminiamo ora brevemente gli atti che i messi notificatori, in virtù del loro rapporto organico con il comune o con il soggetto legittimato ad accertare, liquidare o riscuotere i tributi e le entrate sono legittimati a notificare.

Per entrate tributarie degli Enti Locali si debbono individuare l'ICI – Imposta Comunale sugli Immobili-TARSU- Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani – TOSAP - Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche – I.C.P. – Imposta Comunale sulla Pubblicità e Diritti Sulle Pubbliche Affissioni, etc

Tra le entrate patrimoniali degli Enti Locali si debbono segnalare: COSAP – Canone occupazione spazi ed aree pubbliche, CIMP – Canone installazione impianti pubblicitari – T.I.A. – Tariffa Igiene Ambientale, - Canoni ricognitori, etc

Va ricordato che per gli atti che vedremo la notifica è elemento essenziale in quanto gli atti di cui ci occuperemo hanno natura recettizia nel senso che esplicano efficacia solamente dal momento in cui sono portati a conoscenza del destinatario nei modi di legge. Come vedremo in seguito ai sensi dell'art. 137 c.c.p. il primo obbiettivo del messo comunale è quello di eseguire la notifica personalmente nelle mani del destinatario. Nell'impossibilità di ciò saranno azionate le alternative forme di notificazione nelle sequenze e nei modi di legge, al fine di ottenere la conoscenza legale dell'atto stesso.

### **1) Gli atti di accertamento in rettifica o d'ufficio dei tributi locali.**

Come abbiamo accennato per la notifica di detti atti è possibile procedere ai sensi dell'art. 12 della L. 890 del 1982 e cioè alla notifica dell'atto a mezzo posta direttamente dal responsabile dell'ufficio che emette l'atto. Detta modalità di notifica è stata altresì chiaramente esplicitata per gli atti in esame, come accennato, anche dall'art. 1 comma 161 della Legge Finanziaria 2007 che ha espressamente menzionato per detti atti la modalità di notifica a mezzo posta. (c.f.r. citata sentenza C.T.R. Piemonte del 19.12.2007 n. 57/10/07).

Il comma 172 della citata Legge Finanziaria 2007 ha abrogato tutte le disposizioni relative alle modalità di emissione degli atti di accertamento dei tributi locali uniformandone la disciplina anche relativamente ai termini di decadenza

L'art. 10 della L. 265/1999, che ha introdotto la vigente disposizione dell'art. 12 citato, stabilisce che l'ufficio che emette l'atto può avvalersi dei messi comunali solo quando non sia stato possibile eseguire utilmente la notificazione a mezzo del servizio postale. L'art. 14 della L. 890/1982, come sopra detto, abilita i messi comunali a notificare a mezzo del servizio postale, indistintamente, tutti gli atti che debbono essere notificati al contribuente. In virtù di questo si assiste ad Amministrazioni comunali, che, abbiamo visto, possono avvalersi dei messi per effettuare la notifica a mezzo posta, in luogo della notifica diretta.

Per detti atti, qualora non sia possibile eseguire la notifica a mezzo del servizio postale, dovrà procedersi per la notifica ai sensi delle norme del codice di procedura civile e non sarà possibile avvalersi delle disposizioni previste dall'art. 26 del D.P.R. 602/1973 (notifica fiscale di esclusiva pertinenza della cartella esattoriale e dell'ingiunzione fiscale per l'assimilazione di cui alla L. 265/2002 e alla L. 31/2008 di cui si dirà innanzi).

### **2) Gli avvisi di liquidazione relativi alle entrate patrimoniali**

Per la notifica degli avvisi di liquidazione CIMP, COSAP, CANONI IDRICI, TARIFFA RIFIUTI, etc e per gli atti tendenti ad accertare l'entità delle entrate patrimoniali dell'ente locale in genere, valgono le considerazioni fatte per gli atti di accertamento di natura tributaria. Quindi gli stessi potranno legittimamente essere notificati a mezzo posta e/o secondo le norme del codice di procedura civile.

### **3) L'Ingiunzione Fiscale e gli atti della procedura esecutiva ai sensi del R.D. 639/1910**

L'ingiunzione fiscale di cui al R.D. 639/1910 è un atto amministrativo in quanto proveniente dalla Pubblica Amministrazione o da soggetti a cui sono state conferite in concessioni le relative funzioni che assorbe in se la duplice funzione di titolo esecutivo e di precetto.

Se la gestione delle attività di riscossione coattiva delle entrate locali viene svolta direttamente dal comune l'ingiunzione sarà emessa direttamente dall'ente. Se il Comune ha affidato il servizio di riscossione coattiva ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/1997 l'ingiunzione verrà emessa da questi ultimi.

La procedura per ingiunzione è disciplinata dall'art. 2, e seguenti del Regio Decreto 639/1910 (Testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti locali) che prevede espressamente per la notifica che la stessa sia effettuata **dall'ufficiale**

**giudiziario o dal messo del Giudice di pace.** Quindi inizialmente l'unica espressa previsione sui soggetti legittimati alla emissione delle modalità di notifica dell'ingiunzione era quella citata di cui al R.D. 639/1910. L'altra unica specifica espressa previsione sui soggetti legittimati a notificare l'ingiunzione ex R.D. 639/1910 in materia di entrate locali è avvenuta con la legge finanziaria che ci occupa.

Vi era chi anche riteneva che in virtù della citata natura amministrativa dell'ingiunzione la stessa potesse essere legittimamente notificata anche dal **messo comunale**, soprattutto se si fosse ravvisata e attestata la possibile e tempestiva possibilità di notifica da parte dell'ufficiali giudiziari o dei messi del Giudice di Pace.

Era evidente però la difficoltà in cui si trovavano gli enti e i soggetti legittimati alla emissione dell'ingiunzione nel momento in cui si trovavano a dover notificare una gran mole di ingiunzioni fiscali.

Anche per tale ragione, il legislatore, al fine di cercare di ovviare tale disfunzione, soprattutto per quanto concerneva la possibilità di intraprendere le procedure esecutive introduceva l'art.4, comma 2-sexies e comma 2-septies, del D.L. 24.9.2002, n. 209 (convertito in L. 22 novembre 2002, n. 265) con il quale prevedeva che: *i comuni ed i concessionari iscritti all'albo di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, procedono alla riscossione coattiva delle somme risultanti dall'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, secondo le disposizioni contenute nel titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602*". Detta previsione ora è stata poi espressamente ribadita, come si accennato, dall'art. 36 della L. 31/2008).

Gli artt. 49 e 50 del D.P.R. 602/1973 (compresi nel titolo II) prevedono che gli atti relativi al procedimento di espropriazione forzata e le cartelle di pagamento siano notificati con le modalità previste dall'**art. 26 dello stesso D.P.R. 602/1973** che disciplina specificatamente la notificazione della cartella di pagamento. Pertanto, le regole speciali dettate dall'art. 26 si applicano sia alla notificazione della cartella di pagamento - titolo esecutivo per la riscossione coattiva - che a qualsiasi altro atto del procedimento di esecuzione forzata. In sostanza tutto il procedimento di riscossione coattiva - a partire dalla cartella di pagamento - è regolato, per quanto attiene alle notificazioni, dal citato art. 26.

L'ingiunzione, in materia di riscossione coattiva delle entrate locali, è l'atto che introduce tale procedimento. Grazie al rinvio operato dagli artt. 49 e 50 all'art. 26, si è ritenuto che le regole stabilite da quest'ultimo esplichino la loro efficacia anche in materia di notificazione dell'ingiunzione in virtù della compatibilità con gli istituti del titolo secondo del D.P.R. 602/1973 come previsto dalla L. 265/2002 e dalla citata legge 31/2008. *(In virtù di detta previsione si è ritenuto anche se con qualche contrasto, che l'ingiunzione fiscale potesse essere notificata dai **Funzionari responsabili della riscossione** che i Comuni o i Concessionari avessero avuto in carico nei loro organici).*

Tra le modalità stabilite dall'art. 26, rientra anche la possibilità di notifica a mezzo posta con raccomandata A.R.

Sotto un altro profilo, la notifica delle ingiunzioni può essere effettuata, **a mezzo posta**, anche ai sensi della **legge n. 890 del 20.11.1982** che tratta in generale delle notificazioni degli atti a mezzo posta, dettando disposizioni specifiche per gli atti giudiziari e per altri atti delle pubbliche amministrazioni.

La legge 890/1982 disciplina innanzitutto le notifiche a mezzo posta degli atti giudiziari ad opera degli ufficiali giudiziari, ma l'art. 12 della legge medesima stabilisce che detta disciplina è pienamente applicabile agli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 29/1993. Quest'ultima disposizione comprende, tra le amministrazioni pubbliche, i comuni. Di conseguenza le disposizioni sulla notifica degli atti giudiziari a mezzo posta sono immediatamente applicabili agli atti adottati dai Comuni. Poiché la norma parla genericamente di "atti adottati dai Comuni", non si vede motivo di escludere dal novero di tali atti l'ingiunzione di cui all'art. 2 del R.D. 639/1910. Sulla scorta di tali norme, possiamo concludere che l'ingiunzione, al pari degli atti giudiziari, può essere notificata dal Comune o dai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b del D. Lgs. 446/1997 a mezzo posta, secondo le regole stabilite dalla legge 890/1982.

L'art. 12 precisa inoltre che, le norme sulla notificazione degli **atti giudiziari a mezzo della posta** sono applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del D. Lgs. 29/1993, **da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso**. La disposizione sul punto appare

chiara e precisa e non sembra prestarsi ad una diversa interpretazione. Pertanto, la notifica non richiede l'intervento dell'ufficiale giudiziario e può essere effettuata direttamente da parte dell'Ufficio del Comune o preposto ad emettere le ingiunzioni. Ne consegue che essa possa essere effettuata da parte del soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lett. b del D. Lgs. 446/1997 cui è demandata la riscossione coattiva.

Pertanto, possiamo concludere che la notificazione delle ingiunzioni e degli altri atti di riscossione coattiva - a mezzo posta - è possibile utilizzando un doppio binario, sia in base alla legge 890/1982, sia ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973.

Successivamente esamineremo le singole disposizioni. Riepilogando

l'ingiunzione fiscale potrà essere notificata:

- a) dall'Ufficiale Giudiziario o dal Messo del Giudice di Pace ai sensi degli art. 2 e seg. del R.D. 639/1910
- b) Per il tramite del Messo notificatore ex L. Finanziaria 2007
- c) Dal messo comunale
- d) Direttamente a mezzo posta dall'Ente Locale o dal soggetto di cui all'art. 52 comma 5 lettera b del D. Lgs. 446/1997 da parte dell'ufficio che adotta l'atto
- e) Dal Funzionario Responsabile per la riscossione

Va comunque ricordato che gli unici soggetti per i quali è espressamente prevista dal legislatore la legittima potestà a notificare gli atti in questione sono quelli indicati dalle lettere a) e b). Per gli altri possono farsi valere le argomentazioni dottrinarie in precedenza rappresentate.

#### **4) Atti della Procedura esecutiva ex R.D. 639/1910**

Per la notifica del pignoramento presso terzi, ai sensi dell'art. 9 del R.D. 639/1910 e per la notifica della comunicazione dell'incanto ai sensi dell'art. 10 del medesimo R.D. e per la notifica di ogni altro atto relativo alla procedura esecutiva mobiliare ed immobiliare non sarà applicabile il disposto dell'art. 12 della L. 890/1982 e la notifica degli atti non potrà essere effettuata direttamente dall'ufficio ma dovrà avvenire necessariamente attraverso il messo notificatore di cui alla Legge Finanziaria 2007 o l'ufficiale giudiziario.

In virtù di quanto disposto dalla Legge 265/2002 sono applicabili, come sopra detto, alla procedura ex R.D. 639/1910 le disposizioni del D.P.R. 602/1973 ove compatibili.

Pertanto, vi è chi ritiene che per quanto concerne l'ingiunzione fiscale alla stessa possa non applicarsi la disposizione del R.D. 639/1910 che prevede che la procedura esecutiva debba essere iniziata entro 90 giorni dalla notifica dell'atto, dovendosi, in difetto reiterare l'ingiunzione, mutuando, invece quanto previsto per la cartella esattoriale.

Ciò comporterebbe il fatto che, ai sensi dell'art. 50 del citato D.P.R. 602/1973, qualora la procedura esecutiva non inizi entro un anno dalla notifica della cartella (ingiunzione) l'espropriazione stessa dovrà essere preceduta dalla notifica di un avviso di intimazione ad adempiere ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973. Detto atto deve essere notificato necessariamente dal messo notificatore. Ciò vale in quanto detto atto è prodromico all'inizio dell'esecuzione. Per gli altri atti della procedura esecutiva ex D.P.R. 602/1973 ove compatibili si ritiene che gli stessi siano invece di competenza per la notifica del funzionario responsabile per la riscossione.

Tali considerazioni vengono svolte in analogia con quanto previsto in materia di competenza del messo notificatore ai sensi del D.P.R. 602/1973. Infatti, fra le figure tipiche del personale dell' Agente della Riscossione in virtù della riforma di cui alla L. 248/2005 va annoverata quella del messo notificatore la cui rilevanza è certamente minore rispetto a quella dell'ufficiale della riscossione, sia perché l'attività del primo è rivolta soltanto alla notificazione degli atti, sia perché la stessa notificazione è limitata alle cartelle di pagamento e degli avvisi contenenti l'intimazione ad adempiere.



Diverse considerazioni possono svolgersi invece per quanto concerne gli atti inerenti alle **procedure cautelari** legittimamente applicabili a seguito della notifica dell'ingiunzione fiscale. (Fermo amministrativo). Gli atti di preavviso di fermo e di comunicazione di avvenuto fermo non essendo atti della procedura esecutiva, ma misure come detto cautelari, possono essere notificate nella procedura ex D.P.R. 602/1973 anche dal messo notificatore nominato dall'Agente della Riscossione, e nella procedura di cui al R.D. 639.1910 anche dal messo notificatore ex L. Finanziaria 2007.

## 5) Atti non notificabili

**Alle fattispecie individuate dalla norma della Legge Finanziaria 2007 deve darsi valore tassativo** con la conseguenza che non si ritiene che i messi notificatori de quo bus siano competenti a notificare altri atti per conto dell'amministrazione locale o quelli inerenti ai giudizi innanzi alle commissioni tributarie (Per questi si è riconosciuta invece la competenza dei messi comunali – Cass. 13461/2007 – Cass. 8976/2007) o i verbali di contestazione delle violazioni afferenti i regolamenti degli enti locali (Cass. Sentenza 21.09.2006 n. 20440). Come meglio vedremo è esclusa altresì la competenza per la notifica di atti provenienti da altre amministrazioni. Egualmente per quanto concerne la cartella esattoriale di cui all'art.50 del D.P.R. 602/1973 si ricorda che la stessa può essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dai messi notificatori nominati dall'Agente della Riscossione. Ai sensi dell'art. 26 del D.P.R. 602/1973 la cartella può essere notificata previa convenzione tra l'Agente della riscossione ed il comune anche dai messi comunali. Tale funzione ,però, in virtù della tassatività della norma della Legge Finanziaria 2007 non sembra potersi applicare anche ai messi notificatori de quo, ma solamente ai messi comunali. Non sembra potersi escludere però che l'Agente della Riscossione possa nominare per la notifica di detti atti anche i messi notificatori de quo. Infine, è ovvio ricordare come ai messi notificatori de quo, così come peraltro ai messi comunali, non sia riservata alcuna competenza in relazione alla notifica di atti provenienti dai soggetti privati che spetta esclusivamente agli Ufficiali Giudiziari.

## 6) Spese di notifica

In merito alle **spese di notifica** il MEF con risoluzione del 08 agosto 2000 ha ricordato la circolare n. 5/3/1501 del 23 marzo 1977 nella quale si precisava che *“ I Comuni sono titolari di una specifica ed autonoma potestà impositiva che consente ad essi di riscuotere i propri tributi senza partecipazione dell'erario. Conseguentemente gli oneri afferenti la gestione del servizio tributario, ivi compresi i compensi per la notifica degli atti devono far carico all'ente impositore e non all' erario. Nel caso in cui il servizio sia affidato in concessione è il concessionario che deve far fronte ai relativi oneri “.*

---

E' qui evidente la differenza che intercorre tra i messi notificatori nominati ai sensi della legge finanziaria 2007 ed i messi comunali nei casi in cui questi provvedano alla notifica degli atti anche di altre amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L. 265/1999. In detti casi, infatti, al Comune che vi provvede con i propri messi spetta da parte dell'amministrazione richiedente per ogni singolo atto notificato, oltre le spese di spedizione a mezzo posta raccomandata A.R. nei casi previsti dall'art. 140 c.p.c., una somma determinata con decreto del Ministro dell'Economia e Finanze di concerto con il Ministro dell'Interno.

Con riguardo alla ripetibilità delle spese di notifica la Circolare del MEF del 31 gennaio 2001 n. 11/E ha riconosciuto l'onerosità del servizio di notificazione ed ha stabilito il recupero del relativo costo nei confronti dei destinatari per gli atti ad essi notificati. Con il Decreto Ministeriale 8 gennaio 2001 sono state stabilite modalità semplificate di attuazione del principio di ripetibilità di dette spese. Detta ripetibilità ai valori sott'indicati potrà essere richiesta dai comuni ai contribuenti per gli atti propri e alle Amministrazioni diverse per conto delle quali i messi comunali hanno provveduto alla notifica degli atti in detti casi.

All'art. 1 detto decreto prevede infatti che sono ripetibili:

- a) le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni stabiliti in applicazione della L. 890 del 1982
- b) le spese derivanti dall'esecuzione degli artt.137 e seguenti c.p.c. e quelle ai sensi dell'art.60 del D.P.R. 600 del 1973

- c) le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni di legge.

L'art. 2 del Decreto fissa l'ammontare delle spese ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato:

€ 3,10

- Per le notificazioni effettuate mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento € 5,16
- Per le notificazioni personali effettuate dai messi comunali o dai messi speciali dell'ufficio delle imposte ai sensi dell'art. 60 del D.P.R. 600 del 1973 relativamente alle quali detti soggetti possono avvalersi del servizio postale solo per l'inoltro degli avvisi necessari per il perfezionamento della notifica
- Per le notificazioni effettuate direttamente a mezzo posta ai sensi dell'art. 14 della L. 890 del 1982

La citata circolare n. 11/E del 2001 ha precisato che: " *l'addebito in capo ai destinatari delle spese di notifica non può essere perfettamente corrispondente all'effettivo costo del servizio reso. Esso, infatti deve ricomprendere forfetariamente le varie spese connesse agli adempimenti necessari al perfezionamento della notifica stessa, con la conseguenza che al destinatario non può essere richiesta alcuna somma integrativa rispetto a quella originariamente indicata nell'atto da notificare*".

Non sono invece ripetibili le spese relative alla "Comunicazione" di qualsiasi atto e quelle relative alla notifica di atti amministrativi a cui l'amministrazione è tenuta su richiesta (ad es dinieghi di rimborsi). Si è discusso se le disposizioni del citato D.M. 8 gennaio 2001 fossero applicabili anche alla notifica degli atti impositivi degli enti locali. Il MEF con nota del 2 agosto 2001 del Dipartimento delle Politiche Fiscali ha dato al quesito una risposta positiva recependo altresì il fatto che l'individuazione certa delle spese ripetibili fosse in linea con i principi dello statuto del contribuente.

A dette disposizioni deve aggiungersi per completezza il **D.M. 3 Ottobre 2006 con il quale il MEF ha stabilito nella misura di € 5,88 l'importo che gli Agenti della Riscossione sono legittimati a richiedere ai contribuenti/utenti a seguito della notifica delle cartelle esattoriali e degli atti propedeutici all'inizio delle procedure di riscossione e all'applicazione delle misure cautelari**. Deve ritenersi che la suddetta disposizione possa ritenersi applicabile in virtù della già descritta assimilazione dell'ingiunzione fiscale alla cartella esattoriale anche per la notifica dei suddetti atti e di quelli relativi alle misure cautelari legittimamente applicabili a seguito della notifica del titolo esecutivo ex R.D. 639.1910.

### **3) PROFILI SOGGETTIVI – IL MESSO NOTIFICATORE**

Si è già accennato come la figura del messo notificatore istituita dalla Legge finanziaria 2007 sia diversa dalla figura del messo comunale prevista dalle disposizioni di legge richiamate in epigrafe. Pertanto, il messo notificatore nominato ai sensi della L. 296/2006 art. 1 commi 158 e seguenti avrà poteri limitati alla notifica degli atti espressamente individuati dalla norma richiamata. Non potrà pertanto essere possibile per detti soggetti eseguire le notificazioni per conto dello Stato delle Regioni o di altri enti Locali ai sensi dell'art. 10 della L. 3 agosto 1999 n. 265 che rimangono di esclusiva competenza dei messi comunali. Saranno applicabili, invece, come già detto, *per relationem*, ai messi notificatori, le disposizioni relative ai procedimenti notificatori previste per i messi comunali.

Le specifiche norme della Legge Finanziaria 2007 stabiliscono, inoltre, che il messo notificatore non può farsi ne' rappresentare ne' sostituire da altri soggetti ed esercita le sue funzioni nel territorio dell'ente locale che lo ha nominato, sulla base della direzione e del coordinamento diretto dell'ente, ovvero, dei soggetti a cui l'ente locale ha affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi e delle entrate ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 446/1997. La previsione del comma 160 dell'impossibilità per il messo di farsi rappresentare o sostituire poteva considerarsi del tutto superflua ed è stata inserita dal legislatore solo per analogia con quanto previsto dal D. Lgs. 112/199 per i messi notificatori di nomina degli Agenti della Riscossione. Infatti, la notificazione è atto proprio di una persona fisica titolare di potestà certificante della quale è stato investito dall'autorità amministrativa competente di cui costituisce organo. E' quindi evidente che detta persona fisica non può in alcun modo investire altri di una pubblica funzione della quale essa sola è titolare.

La partecipazione al corso, il superamento dell'esame di idoneità e la successiva nomina da parte del funzionario dell'ente locale con apposita specifica determina conferiscono al messo la veste di organo di pubblico potere che con l'attribuzione della potestà notificatoria lo investe di pubbliche funzioni. Si ricorda che l'atto di notificazione rappresenta una manifestazione di conoscenza consistente nell'attestazione di un fatto accaduto, vale a dire la consegna della copia dell'atto da parte del notificante al destinatario dello stesso e la consegna deve essere effettuata secondo le prescrizioni di legge vigenti pena la nullità della notificazione.

Come abbiamo visto i Messo notificatori possono essere nominati tra:

- a) i dipendenti dell'amministrazione comunale o provinciale;
- b) i dipendenti del soggetto al quale l'ente locale ha affidato le attività di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate di cui al comma 5 lettera b dell'art.52 del D. Lgs. 446/1997;
- c) i soggetti che per qualifica professionale, esperienza, capacità ed affidabilità possono fornire all'ente idonea garanzia del corretto svolgimento delle funzioni assegnate. Quindi possono essere nominati messi notificatori anche soggetti non legati dall'ente locale da un rapporto di lavoro subordinato. La norma recepisce l'assunto della Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sentenza n. 10262 del 15 luglio 2002) e del Consiglio di Stato (Sentenza n. 4906 del 03 Settembre 2003 ) con cui è stato ribadito il principio che, ai fini dell'abilitazione ad effettuare la notificazione, il soggetto che deve rivestire tale qualifica non deve essere necessariamente inserito in un rapporto di dipendenza all'interno della struttura organizzativa del soggetto titolare del pubblico potere. (Diverso è invece il **rapporto organico** che il messo ha con il soggetto o l'amministrazione che lo ha nominato).

Il comma 160 già richiamato interviene chiaramente a determinare l'ambito territoriale della competenza entro cui il messo notificatore può esercitare le sue funzioni che deve coincidere con il territorio dell'ente locale di appartenenza, indipendentemente dal tipo di procedimento notificatorio adottato. Quindi, in assenza di norme derogatorie, la competenza territoriale a notificare per posta è uguale a quella prevista per la notifica a mani. Analogamente agli ufficiali giudiziari e ai messi comunali i messi notificatori non possono effettuare notifiche a mani fuori dall'ambito territoriale del comune che li ha nominati. Il messo comunale, il messo notificatore e il funzionario del comune non possono notificare atti a mezzo posta ai sensi della L.890/1982 fuori del territorio comunale di appartenenza pena il rischio di effettuare una notifica nulla seppur sanabile (Cass. 11.06.2004 n. 11140) per incompetenza territoriale.

(Solamente gli ufficiali giudiziari in virtù dell'art. 107 del D.P.R. 1229/1959 possono effettuare le notifiche per posta di atti giudiziari o stragiudiziali in deroga alla propria circoscrizione di competenza).

La notifica a mezzo posta dovrà pertanto avvenire sia da parte dell'ufficio che del messo presso l'ufficio postale del comune per il quale si notifica l'atto.

Nell'esercizio delle sue funzioni il messo notificatore, analogamente al messo comunale, in base alla nozione dell'articolo 357 del codice penale, è considerato **pubblico ufficiale**. Anche per il messo quindi trova applicazione il principio in base al quale il contenuto della cosiddetta "relata" di notifica e degli accertamenti eseguiti fa prova fino a querela di falso.

In qualità di Pubblico Ufficiale, come tale, se da un lato il messo gode delle particolari forme di garanzia per gli eventuali delitti compiuti nei suoi confronti (articoli 336 e seguenti codice penale: art. 336 violenza e minaccia ad un Pubblico Ufficiale – art. 337 Resistenza ad un Pubblico Ufficiale – art. 340 Interruzione di un ufficio o di servizio di pubblica necessità – art. 341 oltraggio a Pubblico Ufficiale – art. 495 c.p. Dichiarazioni mendaci innanzi a un Pubblico Ufficiale ) dall'altro ha l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria i reati di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio e a causa delle sue funzioni (v. art. 361 c.p.) ed è soggetto, in caso di omissione o violazione dei doveri connessi alla qualifica rivestita, a particolari responsabilità penali (tipiche od aggravate rispetto ai reati comuni).

Tra i delitti in cui può incorrere il messo comunale in qualità di pubblico ufficiale si evidenziano, in particolare, quelli previsti dai sotto richiamati articoli del codice penale:

articolo 323, abuso d'ufficio; *“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazioni di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità”*.

articolo 324, interesse privato in atti d'ufficio; *Si configura questo delitto , quando il pubblico ufficiale , direttamente o per interposta persona , prende un interesse privato in qualsiasi atto della P.A. presso la quale esercita il proprio ufficio.*

- articolo 326, rivelazione od utilizzo di segreto d'ufficio;
- articolo 327, eccitamento al dispregio e vilipendio delle istituzioni, delle leggi e degli atti dell'autorità;
- articolo 328, rifiuto od omissione atti d'ufficio;
- articolo 361, omessa denuncia di reato da parte di pubblico ufficiale.
- articolo 347, usurpazione di funzioni pubbliche
- articolo 476, falso materiale ( idoneo a compromettere la genuinità documentale) ▪  
articolo 479 falso ideologico ( mina la veridicità del contenuto del documento).

Il messo notificatore ,analogamente al messo comunale, può essere **civilmente responsabile per i danni provocati a terzi**. Può rispondere direttamente ai terzi, ovvero, indirettamente quando a risarcire è l'amministrazione da cui dipende, chiamata a rispondere di fronte ai terzi per il danno provocato dal messo. In questo caso il messo sarà soggetto al **giudizio di responsabilità contabile e patrimoniale innanzi alla Corte dei Conti**. La responsabilità si concretizza solo quando il danno è provocato con dolo (dolo è definito nel nostro ordinamento penale dall'art. 43 del codice penale: *"Il delitto è doloso o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione"*. o colpa grave. (colpa che deriva da comportamenti particolarmente imprudenti e neglienti).

La colpa lieve ( omissione di diligenza o negligenza, dovuta all'approntamento non conforme al caso concreto, e che in conseguenza di ciò, ha causato un danno) non comporta responsabilità. L'obbligo di risarcimento discende dal principio generale per il quale chiunque provoca un danno deve risarcirlo (art. 2043 cc.).

La Corte di Cassazione con sentenza n. 26118 del 30/10/2008 ha stabilito che il comune deve risarcire i danni all'amministrazione finanziaria dello Stato in caso di erronea e tardiva notificazione degli avvisi di o degli atti da notificare nell'interesse del MEF o dell'Agenzia delle Entrate. La Corte dei Conti per la Regione Sicilia, con sentenza n. 1719 del 19.06.2008 ha condannato un messo notificatore di un comune al risarcimento del danno nei confronti dell'Amministrazione per la mancata nei termini di un atto consegnato con congruo anticipo per la notifica e nel rispetto delle disposizioni del regolamento comunale.

Il messo notificatore deve altresì essere dotato di un registro cronologico vidimato dal Segretario Comunale sul quale trascrivere le notifiche. Gli specifici regolamenti comunali disciplinanti la organizzazione del servizio notifiche prevedono un registro generale delle notifiche dell'Ente (anche informatizzato). In esso debbono essere indicati la parte istante, nome del messo notificatore, natura dell'atto, modalità di notifica, note varie. L'importanza del registro cronologico può avere rilevanza in merito alla certezza delle notificazioni. Infatti quando dalla grafia del messo non è chiara l'indicazione del giorno di consegna dell'atto sia sull'originale che sulla copia, in sede contenziosa può essere provata la data esatta mediante la produzione in giudizio del prescritto registro (Comm. Trib. Centrale 24.05.1989 n. 3667).

Si ricorda, infine, che anche il messo notificatore nel trattare i dati deve attenersi alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. 196 del 30 Giugno 2003). L'inosservanza di queste norme è, infatti, fonte di responsabilità e comporta il risarcimento del danno ai sensi dell'articolo 2050 del codice civile (Responsabilità per l'esercizio di attività pericolose) se si cagiona danno ad altri.

Le prime disposizioni sulla privacy, introdotte con la legge 31.12.1996, n. 675 non modificarono le norme e le procedure previste dall'ordinamento per la notificazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa o tributaria. Pur tuttavia, la salvaguardia della riservatezza impose l'adozione, come suggerito dal Garante stesso, di misure ed accorgimenti idonei a garantire un diritto espressamente tutelato (ad esempio: inserendo in busta chiusa i documenti che non potevano essere notificati in mani proprie del destinatario).

Le norme che disciplinano le notifiche e le vendite giudiziarie sono state in seguito modificate con il decreto legislativo 30.6.2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Le novità introdotte in materia di notificazioni, comunicazioni ed avvisi dall'art. 174 del Codice anzidetto, in vigore dall'1.1.2004, intendono garantire che determinati documenti vengano portati a conoscenza dei cittadini in maniera certa salvaguardando, al contempo, il diritto degli stessi a non vedere violata la loro privacy e a non subire, di conseguenza, una ingiustificata divulgazione dei dati che li riguardano.

#### **4) LA NOTIFICAZIONE**

##### **a) Il Concetto di notifica – differenze tra la comunicazione e la notificazione**

La notificazione è un atto fondamentale delle attività giudiziarie e amministrative. La notifica si effettua mediante **la consegna di un atto da parte di un pubblico ufficiale al destinatario o ad altri soggetti abilitati a riceverlo, per espressa disposizione di legge, in luogo del destinatario, secondo precise e ben stabilite modalità da riportare nella relata. La consegna produce la conoscenza legale dell'atto.**

Preliminare all'esame della notifica degli atti è un chiarimento sull'esatto significato del termine **notifica** poiché sovente esso viene usato impropriamente e confuso con l'attività di **comunicazione**, attività solo simile a quella di notifica ma che da essa va distinta.

##### **Art 136 c.p.c. Comunicazioni.**

*Il cancelliere, con biglietto di cancelleria in carta non bollata, fa le comunicazioni che sono prescritte dalla legge o dal giudice al pubblico ministero, alle parti, al consulente, agli altri ausiliari del giudice e ai testimoni, e dà notizia di quei provvedimenti per i quali è disposta dalla legge tale forma abbreviata di comunicazione.*

*Il biglietto è consegnato dal cancelliere al destinatario, che ne rilascia ricevuta, o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.*

*Le comunicazioni possono essere eseguite a mezzo telefax o a mezzo posta elettronica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi.*

Vi sono infatti tra le due alcuni punti in comune ma gli istituti restano ben distinti; mentre l'attività di comunicazione consiste nella mera enunciazione dell'atto che viene fatta al destinatario, che così viene edotto sul suo contenuto, la **notifica** è fenomeno diverso che abbisogna di un diverso procedimento, di una differente regolamentazione ed anche di una differente normativa. Anche essa mira a far sì che il **destinatario prenda contezza del significato dell'atto ma ciò deve avvenire con la necessaria mediazione di un organo notificatore (l'ufficiale giudiziario ma nel tempo le norme hanno previsto altri soggetti quali il Messo comunale il messo del giudice di Pace, il vigile urbano, l'agente di polizia, il messo speciale dell'amministrazione finanziaria e da ultimo appunto i messi notificatori ex art.1 commi 158 e seguenti della L. 296 del 2006) e seguendo le rigide formalità previste dalla legge, pena la nullità dell'intero procedimento; per la comunicazione invece il rispetto di tali crismi**

non è richiesto badandosi quasi esclusivamente al raggiungimento dello scopo e risultando di conseguenza decisamente ridotte le ipotesi di nullità o annullabilità del procedimento.

Inoltre la notificazione è sempre notifica di un atto, mentre la comunicazione può anche essere usata per dare notizia di un fatto o di un atto (es biglietto di cancelleria con il quale il cancelliere del tribunale dà notizia alle parti della pronuncia di una sentenza). Infine la notificazione è sempre diretta ad uno o più soggetti determinati ed individuati, mentre la comunicazione può essere effettuata anche nei confronti di soggetti indeterminati anche mediante pubblicità e/o pubblicazioni (Gazzetta Ufficiale, bollettino Regionale, Albo pretorio).

**Riepilogando:**

a) **la notificazione implica sempre una intermediazione tra il soggetto istante ed il destinatario dell'atto che viene svolta da una serie di soggetti espressamente previsti dalla legge** e quindi segue sempre ad una istanza di parte. **Nelle comunicazioni invece non si riscontra l'intermediazione necessaria di un soggetto estraneo**, che agisce in virtù di un potere autonomo e non derivato dal soggetto istante, ma l'autore delle dichiarazioni o, comunque, il soggetto interessato alla trasmissione di una notizia (oggetto della comunicazione) può anche essere l'autore dell'attività materiale, che può compiere direttamente o a mezzo di qualsiasi altro soggetto.

b) Inoltre, la **notificazione** è sempre notifica di un atto mentre la **comunicazione** può anche essere usata per dare notizia di un fatto oltreché di un atto.

c) Infine, la **notificazione è sempre diretta ad uno o più soggetti determinati ed individuati** e deve essere effettuata nei modi e forme di legge mentre la **comunicazione, quando non è personale, è rivolta a soggetti indeterminati non singolarmente individuabili.**

Anche lo "Statuto del contribuente" (art. 6 comma 1) relativamente agli atti di natura tributaria distingue le due ipotesi perché da un lato detta norme che valgono sia per l'attività di notifica che per quella di comunicazione, ambedue dirette ad assicurare "l'effettiva conoscenza da parte del contribuente degli atti a lui destinati", ma dall'altro afferma che "restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari". L'attività di informazione deve riguardare "ogni fatto o circostanza" rilevante e quindi ogni atto modificativo della sfera giuridica del contribuente sia in senso migliorativo che in senso peggiorativo. Da queste disposizioni emerge come sia l'attività di comunicazione che quella di notificazione risultano strettamente legate al diritto di difesa del contribuente che può essere esercitato efficacemente solo con piena cognizione degli atti di causa; Tale diritto coinvolge l'azione amministrativa ma al contempo deve essere contenuto entro limiti predefiniti poiché al diritto ad essere informati si contrappone il diritto alla riservatezza, il diritto cioè del contribuente a non vedere indebitamente divulgati i propri dati. Il rispetto della cd. privacy impone infatti che le comunicazioni di cui sopra arrivino esclusivamente a conoscenza del destinatario e che di esse non ne abbiano notizia soggetti diversi:

E' però sufficiente che gli atti vengano correttamente comunicati al domicilio del destinatario e che entrino nella sua disponibilità; basta che il destinatario degli atti sia posto nella condizione di conoscerli non essendo richiesto che vi sia anche la conoscenza effettiva degli stessi (l'art. 1335 c.c. così recita "La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilità di averne notizia").

Tralasciando elucubrazioni dottrinarie che si soffermano se la notificazione sia un atto o un procedimento può praticamente concludersi che le attività di notificazione è un procedimento che si conclude con la redazione di un atto che prende il nome di relata di notifica.

#### **b) Fasi del procedimento notificatorio**

Il procedimento notificatorio può distinguersi in tre fasi:

a) **Fase di impulso:** questa fase si ha quando il soggetto interessato trasmette l'atto all'organo notificatore al fine di portare l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario

b) **Fase ricognitiva:** in questa fase l'organo notificatore deve preliminarmente verificare se il procedimento può essere portato a compimento verificando se :1) l'autore dell'atto di impulso abbia

presentato la propria richiesta e consegnato l'atto nel tempo e nel luogo e all'organo previsti dalla legge; 2) l'istanza sia idonea a far accertare l'identità del richiedente per stabilire se tale soggetto sia o meno legittimato; 3) L'istanza sia sufficientemente completa ed idonea far identificare e rintracciare il destinatario dell'atto.

In questa fase spetta all'agente notificatore individuare le norme da applicare al caso concreto per la esatta modalità di notifica. Pertanto, se chi chiede la notifica indica specifiche norme da applicare oppure specifiche modalità l'Agente notificatore deve in ogni caso previamente verificare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'applicazione delle modalità richieste (es la richiesta di notifica ai sensi dell'art. 143 c.p.c. dovrà essere suffragata da precedenti notifiche negative e dal necessario certificato di residenza). Se la richiesta di notificazione contiene informazioni relative al destinatario o al luogo di notifica queste sono da seguire nonostante le diverse informazioni assunte in loco. Se l'Ufficio procedente chiede la notifica secondo modalità che l'Agente notificatore ritiene essere in contrasto con la reale situazione rilevata sul territorio, l'atto si restituisce non notificato specificandone le ragioni nella relata di notifica chiedendo che siano esplicitati per iscritto i riferimenti normativi o di fatto per cui si ritiene legittima la richiesta di tale notificazione.

c) **Fase dell'attuazione e della documentazione.** La fase dell'attuazione costituisce il momento centrale ed essenziale del procedimento. Le situazioni in cui il notificatore può trovarsi possono essere diverse. Non sempre si verifica l'ipotesi ideale, per la quale il destinatario è rinvenuto nella propria casa nel comune di residenza. Spesso possono verificarsi casi particolari (destinatario residente all'estero, temporaneamente assente, irreperibile, etc.). In relazione alle varie situazioni il notificatore sarà tenuto a compiere diverse formalità per effettuare la notifica nel rispetto delle norme dettate per il caso specifico.

La fase della documentazione è la fase conclusiva del procedimento. Nella relata di notifica il notificatore è tenuto a documentare tutte le attività svolte da cui deve risultare che la notificazione è avvenuta nel rispetto delle formalità previste dalla legge.

Come abbiamo già detto, in concreto, la notificazione deve correttamente identificarsi come **procedimento**, il quale necessariamente si conclude con la redazione di un atto, autonomo e ben distinto rispetto all'atto notificato che prende il nome di *relata di notifica*.

Norme principali di riferimento per quanto concerne l'attività di notifica sono le disposizioni previste dal codice di procedura civile che sono applicabili non solo agli ufficiali giudiziari a cui gli articoli in esame fanno espresso riferimento ma a tutti i soggetti legittimati da norme speciali ed investiti dei poteri di notificazione.

Esaminiamo pertanto in sequenza le singole disposizioni del codice di procedura civile di interesse . Prenderemo prima in esame la relata di notifica (art.148 c.p.c. per poi prendere in esame le disposizioni relative al procedimento di notificazione civile (artt. 137 e seguenti c.p.c.).

### **Relazione di notifica o relata**

**Art. 148 c.p.c. Relazione di notificazione.**

*L'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto.*

*La relazione indica la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità, nonché il luogo della consegna, oppure le ricerche, anche anagrafiche, fatte dall'ufficiale giudiziario, i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.*

La relazione di notifica (articolo 148 c.p.c.) può variare in base alla procedura di notifica posta in essere e, a seconda dei casi, deve indicare:

- la persona alla quale è consegnata la copia e le sue qualità;
- l'ora della consegna, nel caso sia richiesto dalla parte interessata, ai sensi dell'articolo 47 delle norme di attuazione del codice di procedura civile;
- il luogo della consegna oppure le ricerche anche anagrafiche effettuate;

- i motivi della mancata consegna e le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

La redazione della relata è un momento fondamentale per il notificatore.

Infatti, come più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr *ex plurimis* Cass. sent. n. 11315/2000) l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario deve trovare indicazione e riscontro unicamente nella relazione prevista dall'art. 148 cod. proc. civ., senza che le risultanze della relazione in questione possano essere integrate da successive dichiarazioni del notificatore ovvero da annotazioni sul registro cronologico dell'ufficio notifiche. Queste ultime infatti sono estranee al procedimento di notificazione, sono prescritte al diverso fine di assicurare la quotidiana e fedele registrazione degli atti compiuti.

Chiarita quindi l'importanza della stessa in quanto non sanabile successivamente deve sottolinearsi la particolare cura con cui dovrà essere redatta. In particolare, il notificatore deve indicare la persona alla quale ha consegnato copia dell'atto, identificandola con le sue generalità, nonché il rapporto della stessa con il destinatario della notificazione, con la conseguenza che, qualora, manchi l'indicazione delle generalità del consegnatario, la notifica sarà nulla ai sensi dell'art. 160 cod. proc. civ. per incertezza assoluta su detta persona. Malgrado la giurisprudenza tenda (**Cass. Sent. 322/2007**) a fare salvi i casi in cui la persona del consegnatario sia sicuramente identificabile attraverso la sola menzione del suo rapporto con il destinatario ad es. "il figlio" "il coniuge" senza l'indicazione delle generalità è evidentemente opportuno non rischiare di inficiare la validità della notifica omettendo tali dati in ogni caso.

La relazione è datata e sottoscritta dal notificatore.

Per quanto riguarda invece il testo della stessa si può affermare che per la validità della notifica di un atto non è necessario che la relata sia interamente olografa (art. 148 cod. proc. civ.), risultando sufficiente che il notificatore attesti, mediante la sua sottoscrizione, l'attività compiuta, e in particolare a chi e dove ha consegnato la copia dell'atto da notificare. (cfr **Cass. Sent. n. 6643/97**).

L'originale dell'atto notificato con la relata di notifica deve poi essere restituito al soggetto richiedente (ente locale o altro soggetto legittimato all'emissione dell'atto).

Cosa avviene se vi è una difformità tra la relata di notifica allegata all'atto notificato e quella allegata all'atto originale restituito?

La giurisprudenza sul punto (**Cass. Sent. n. 4358/2001**) afferma che, con riguardo al destinatario dell'atto, ai fini della validità e regolarità della notificazione, va fatto riferimento alle risultanze della copia a lui consegnata; conseguentemente, allorché in detta copia manchino gli elementi della relazione essenziali a norma dell'art. 148 cod. proc. civ. (nella specie, l'indicazione della data), si verifica la nullità della notificazione, ancorché sull'originale dell'atto la relazione stessa sia completa degli elementi richiesti, nullità che la parte interessata può far valere producendo l'atto a lui destinato e senza necessità di impugnare la relata apposta sull'originale.

Altro caso dubbio invece riguarda la circostanza per cui la relazione di notificazione dell'atto sia stata apposta dall'ufficiale giudiziario esclusivamente sull'atto originale restituito al notificante e non anche sulla copia consegnata al destinatario. La Corte di Cassazione con **Cass. Sent. n. 2527/2006** ha affermato che tale omissione, in mancanza di contestazioni circa l'avvenimento della notificazione come indicata nella detta relazione, concreta una mera irregolarità del procedimento di notificazione, non essendo la nullità prevista in modo espresso dalla legge, non vertendosi in una ipotesi di mancanza di un requisito di forma indispensabile per il raggiungimento dello scopo, che si consegue con il portare l'atto a conoscenza dell'interessato.

E' sempre, tuttavia, fortemente auspicabile che la relata sia redatta in modo estremamente accurato e presente in entrambe le copie per evitare che contestazioni anche solo di irregolarità formali possano incidere su tutto il procedimento rendendolo nullo con effetti spesso molto gravi per l'ente locale o altro soggetto emittente.

L'art.148 citato prevede che "l'Ufficiale Giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta **apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto**". La legge dispone quindi che la relazione di notifica debba essere apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato e non in qualunque altra parte dell'atto stesso. La "ratio" della disposizione va ricercata nella funzione garantista



della notifica che deve dare certezza dell'integrità dell'atto. La notifica sul frontespizio (propria di alcuni atti fiscali) comporta così la nullità della notificazione e l'inesistenza giuridica dell'atto. Infatti, ai sensi dell'art.156 secondo comma c.p.c. *"l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo realizzando la mancata produzione dell'effetto giuridico. La ragione della illegittimità della relata posta sul frontespizio traeva altresì motivazione dalla mancata attestazione di uniformità tra l'originale e la copia notificata.*(Cass. Sentenza n. 6750 del 21 marzo 2007).

Infine, quanto al valore probatorio di tale atto, deve evidenziarsi che, come si è già detto, la relata di notifica costituisce atto pubblico, che fa fede fino a querela di falso, in ordine all'attività svolta dal messo. Infatti l'attestazione con la quale l'ufficiale giudiziario, ai sensi del citato art. 148 c.p.c., dà atto dell'avvenuta notificazione, apponendovi la data e la firma, costituisce attività direttamente compiuta dal medesimo ufficiale giudiziario (senza alcun margine di apprezzamento discrezionale o di libera valutazione) e quindi deve essere considerato atto pubblico assistito da fede privilegiata, la cui efficacia probatoria può essere posta nel nulla solo mediante la querela di falso (cfr. **Cass. Sent. n. 13748/2003**).

## **Procedimento**

### **Art. 137 c.p.c** *Notificazioni*

*Le notificazioni, quando non è disposto altrimenti, sono eseguite dall'ufficiale giudiziario, su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere.*

*L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna al destinatario di copia conforme all'originale dell'atto da notificarsi.*

*Se l'atto da notificare o comunicare è costituito da un documento informatico e il destinatario non possiede indirizzo di posta elettronica certificata, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante consegna di una copia dell'atto su supporto cartaceo, da lui dichiarata conforme all'originale, e conserva il documento informatico per i due anni successivi. Se richiesto, l'ufficiale giudiziario invia l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero consegna ai medesimi, previa esazione dei relativi diritti, copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile. (Comma aggiunto dalla L.69/2009 art.45 comma 18).*

*Se la notificazione non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, tranne che nel caso previsto dal secondo comma dell'articolo 143, l'ufficiale giudiziario consegna o deposita la copia dell'atto da notificare in busta che provvede a sigillare e su cui trascrive il numero cronologico della notificazione, dandone atto nella relazione in calce all'originale e alla copia dell'atto stesso. Sulla busta non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto.*

La Legge 18/6/2009, n. 69 - **Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile.** assume particolare rilevanza non solo per le nuove norme del processo civile, ma anche per le novità che riguardano l'innovazione e le nuove tecnologie che riguardano la PEC (Posta elettronica Certificata) e gli effetti di tale modalità di notifica.

L'art. 34, L. 69/09 introduce alcune modifiche al CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale) il cui art. 6, nel nuovo testo prevede:

#### **6. Utilizzo della posta elettronica certificata (PEC)**

1. *Le pubbliche amministrazioni centrali utilizzano la posta elettronica certificata, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, per ogni scambio di documenti e informazioni con i soggetti interessati che ne fanno richiesta e che hanno preventivamente dichiarato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.*

2. *Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle pubbliche amministrazioni regionali e locali salvo che non sia diversamente stabilito.*

**2-bis. Le pubbliche amministrazioni regionali e locali hanno facoltà di assegnare ai cittadini residenti caselle di posta elettronica certificata atte alla trasmissione di documentazione ufficiale.**

L'ultimo comma introduce il principio secondo cui la PA potrà inviare mediante PEC "documentazione ufficiale" ai cittadini. con gli effetti riconosciuti dall'art. 4, comma 1, del D.P.R. 68/2005 "La posta elettronica certificata consente l'invio di messaggi la cui trasmissione è valida agli effetti di legge".

Tale norma introduce nel nostro ordinamento giuridico il principio per il quale la sola trasmissione ad un indirizzo di posta elettronica certificata deve considerarsi "**valida agli effetti di legge**".

Tale principio inverte completamente il concetto generale della comunicazione quando si utilizzano strumenti tradizionali quali la raccomandata a.r., poiché mentre con il sistema postale la raccomandata a.r. non produce effetti sino a quando il destinatario non la riceve, con la PEC il principio è invertito con rilievo della sola trasmissione. In buona sostanza, è sufficiente che il mittente invii una mail di PEC per beneficiare degli effetti della comunicazione anche se il destinatario non la legga o non consulti assolutamente la propria casella di posta.

A questo proposito non resta che auspicare che la modifica del regolamento PEC che dovrebbe essere introdotta entro il 4/1/2010 (sei mesi dall'entrata in vigore), ai sensi dell'art. 35 di questa legge, consideri anche questo aspetto. Va però rilevato come la complessità del procedimento per il rilascio della PEC ai cittadini (un cittadino deve effettuare prima una registrazione online, poi recarsi presso un ufficio pubblico dal quale farsi identificare e ricevere le credenziali di accesso e soltanto successivamente potrà utilizzare la PEC) è da se prova e affidamento della volontà e della capacità del cittadino a voler e saper utilizzare detto strumento.

Ulteriore notazione riguarda l'art. 45 che introduce delle modifiche al codice di procedura civile e, con riguardo alla PEC, il comma 18 aggiunge un comma all' art. 137 (Notificazioni).

Il legislatore, come si visto, stabilisce l'utilizzo della PEC anche per il processo civile e, nel caso di specie, per le notifiche. Il dato rilevante è di considerare la convivenza degli indirizzi di PEC ai sensi della L. n. 2/09 e di quelli richiesti dalle norme sul PCT (processo civile telematico) per la PECPCT. Sino a quando non entrerà in vigore il PCT, varranno gli indirizzi di PEC obbligatori per i professionisti ed imprese ai sensi della L. 2/09. Si consideri che le norme in commento entreranno in vigore il 4 luglio prossimo, cioè in epoca in cui non sarà ancora scaduto l'obbligo di dotarsi di PEC per professionisti ed imprese. Pertanto, a far tempo dal 28/11/09, la norma in commento consentirà la notifica ovviamente di documenti informatici su cui non mi soffermo in questa sede quanto meno agli avvocati o, più in generale, ai professionisti che sono obbligati *ex lege* a dotarsi di PEC.

Il notificatore effettua la notifica consegnando al destinatario un esemplare (se dispone di più esemplari originali) od una copia conforme dell'atto (nel caso in cui abbia un solo originale)

Premesso che al notificatore dovrebbero già giungere gli atti in un numero di copie adeguato alla loro notifica, è evidente che, in caso contrario egli dovrà premurarsi di effettuare una o più copie conformi.

Più precisamente, da un punto di vista pratico, si possono presentare i seguenti casi:

- l'atto da notificare è costituito da due o più (se i destinatari sono due o più) esemplari originali o copie dichiarate conformi. La notifica si effettua consegnando uno qualsiasi degli esemplari a ciascun destinatario.
- l'atto da notificare è costituito da un originale ed una o più copie conformi dello stesso in relazione al numero dei destinatari. La notifica si effettua consegnando la copia conforme e trattenendo l'atto originale.
- l'atto da notificare è costituito dal solo originale e da una o più copie non dichiarate conformi dello stesso, ovvero da sole copie non dichiarate conformi. In tal caso, salvo che la copia conforme all'originale possa essere formata dallo stesso notificatore, non è possibile procedere alla notifica.

Si osservi che la copia notificata e consegnata prevarrà sempre nei confronti dell'originale o della copia riconsegnata al mittente in quanto è evidente, per le ragioni stesse per cui si notifica un atto, che il destinatario potrà essere considerato a conoscenza solo di ciò che è contenuto nell'atto che riceve a nulla valendo le eventuali difformità dell'atto originale.

Infine c'è da dire che, in accordo con il quarto comma dell'art. 137 c.p.c., la notificazione, se non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, avviene con la consegna o il deposito della copia dell'atto da notificare in busta chiusa e sigillata e priva di segni identificativi.

Questo comma è stato aggiunto dal D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia dei dati personali". La previgente normativa, infatti, era indubbiamente lesiva del diritto alla riservatezza ; si pensi addirittura che, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa (ipotesi di cui si dirà più avanti) era previsto che l'originale dell'atto fosse sottoscritto per ricevuta da colui che accettava di riceverlo con ciò rendendo altamente probabile che soggetti terzi potessero venire a conoscenza del contenuto dell'atto notificato.

Pertanto in tali casi la notifica non avverrà con la consegna materiale dell'atto ma solo della busta. In ogni caso il notificatore dovrà sempre specificare di stare notificando un atto e non una busta.

A tal fine è molto diffuso l'utilizzo di buste prestampate con la dicitura *atto amministrativo/atto giudiziario* sulla scorta di quelle utilizzate per le notificazioni a mezzo posta di colore verde ex legge 890/1982. Tali buste infatti rispondono alle caratteristiche di legge sebbene in mancanza di norme attuative non è ben chiaro se sia possibile utilizzare tali buste già in uso dagli ufficiali giudiziari, se si debbano utilizzare buste simili o se si possa procedere in via autonoma purché nel rispetto dei requisiti dell'art. 137. Per tali considerazioni si fa espresso rinvio a quanto sarà detto per la notifica a mezzo posta.

In ogni caso si deve precisare che, in occasione della consegna tramite busta chiusa e sigillata, il notificatore dovrà prima di inserire l'atto in detta busta redigere la relata di notifica in calce all'atto notificato così come sull'originale che tratterrà per la restituzione al mittente (Ente Locale o altro soggetto legittimato all'emissione).

### **Notifica in mani proprie**

**Art. 138 c.p.c.** *Notificazione in mani proprie.*

*L'ufficiale giudiziario esegue la notificazione di regola mediante consegna della copia nelle mani proprie del destinatario, presso la casa di abitazione, oppure, se ciò non è possibile, ovunque lo trovi nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario al quale è addetto.*

*Se il destinatario rifiuta di ricevere la copia, l'ufficiale giudiziario ne dà atto nella relazione, e la notificazione si considera fatta in mani proprie.*

La notifica in mani proprie del destinatario deve essere il primo obiettivo del notificatore. Si osservi che questa tipologia di notifica è possibile, tuttavia, solo all'interno della competenza territoriale del notificatore. Ciò è a dire che, nell'ambito del territorio del comune che lo ha nominato, il messo ovunque trovi il destinatario dell'atto, a prescindere dalla residenza, dimora o domicilio del destinatario, potrà sempre notificare legittimamente l'atto.

Sul punto, infatti, la giurisprudenza (**Cass. sent. n. 2823/2000**) è concorde nel ritenere che la notifica di un atto a mani proprie del destinatario di esso, ovunque venga trovato dall'ufficiale giudiziario nell'ambito della circoscrizione dell'ufficio giudiziario a cui è addetto, rende irrilevante l'indagine sulla residenza, domicilio o dimora, del medesimo. Evidentemente l'identità personale tra consegnatario dell'atto e destinatario indicato è desumibile dalle dichiarazioni rese all'atto della consegna al P.U., penalmente sanzionate, se mendaci, ai sensi dell'art. 495 cod. pen..

Inoltre, la dicitura casa di abitazione non deve essere intesa come un vincolo per il notificatore in quanto in accordo con una recente sentenza della Cassazione (**Cass. sent. n. 1887/2006**) la notifica di un atto a mani proprie del destinatario, ex art. 138 cpc, è sempre valida, a prescindere dalla circostanza che

la consegna del piego, non sia avvenuta presso la casa di abitazione (anagrafica) del destinatario stesso.

E' facile tuttavia desumere che questa ipotesi, sebbene formalmente primaria nella prospettazione del legislatore, finisca nella pratica per essere de facto poco usata.

Infatti, ben più comunemente le notifiche avvengono secondo la procedura di cui all'art. 139 cpc.

### **Notifica ex art. 139 c.p.c..**

**Art. 139 c.p.c.** *Notificazione nella residenza, nella dimora o nel domicilio.*

*Se non avviene nel modo previsto nell'articolo precedente, la notificazione deve essere fatta nel comune di residenza del destinatario, ricercandolo nella casa di abitazione o dove ha l'ufficio o esercita l'industria o il commercio.*

*Se il destinatario non viene trovato in uno di tali luoghi, l'ufficiale giudiziario consegna copia dell'atto a una persona di famiglia o addetta alla casa, all'ufficio o all'azienda, purché non minore di quattordici anni o non palesemente incapace.*

*In mancanza delle persone indicate nel comma precedente, la copia è consegnata al portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla.*

*Il portiere o il vicino deve sottoscrivere una ricevuta e l'ufficiale giudiziario dà notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione dell'atto, a mezzo di lettera raccomandata.*

*Se il destinatario vive abitualmente a bordo di una nave mercantile, l'atto può essere consegnato al capitano o a chi ne fa le veci.*

*Quando non è noto il comune di residenza, la notificazione si fa nel comune di dimora, e, se anche questa è ignota, nel comune di domicilio, osservate in quanto è possibile le disposizioni precedenti .*

Il legislatore in buona sostanza ha ideato un sistema che, in prima battuta, intende prescrivere che la notifica sia effettuata alla **persona** del destinatario, a prescindere dal luogo. (consegna in mani proprie art. 138)

In seconda battuta invece l'interesse si incentra nell'identificazione del **luogo** a prescindere dalla persona in quanto sono previste nell'art. 139 c.p.c tutta una serie di soggetti diversi dal destinatario e in un ordine tassativo di interpello i quali, a determinate condizioni che ora si vedranno, sono comunque legittimati a ricevere l'atto.

Si ricorda che in tali casi la notifica avverrà con l'atto in busta chiusa e sigillata come in precedenza evidenziato.

Passando ad analizzare la procedura ex art. 139 **si deve in primo luogo trovare il comune nel quale eseguire la notifica.**

Infatti è previsto un ordine tassativo e non invertibile che prevede di effettuare la notifica in primo luogo nel comune di residenza, poi, ove non fosse possibile, in quello di dimora e infine in quello di domicilio.

Si ricorda che a tal fine l'art. 43 cc configura la dimora come il luogo in cui si trova il soggetto occasionalmente, la residenza nella dimora abituale ossia dove vive abitualmente e il domicilio nel luogo in cui il soggetto ha stabilito la sede principale dei propri interessi.

La giurisprudenza ha comunque chiarito che la residenza non è necessariamente quella risultante dai registri anagrafici ben potendo essere provato un luogo diverso da qualsiasi elemento concludente provato o provabile dal notificante.

**Cass. sent. n. 6101/2006** La notificazione dell'atto di pignoramento è validamente eseguita nella residenza effettiva del destinatario dell'atto, la quale può desumersi da qualsiasi fonte di convincimento, indipendentemente dall'esistenza di difformi risultanze anagrafiche, atteso il loro valore meramente dichiarativo. L'accertamento della residenza dell'esecutato effettuato dal giudice di merito non è censurabile in cassazione se non per vizi della relativa motivazione - in funzione dello scrutinio di validità della notifica dell'atto di citazione, trattandosi di accertamento in fatto riservato al giudice di merito. (Nella specie la effettività della residenza presso la quale era stata eseguita la notificazione è stata desunta dalla circostanza che il precedente atto di precetto era stato notificato due mesi prima nello stesso luogo a mani dell'interessata e dal fatto che la portiera dello stabile aveva dichiarato la precaria assenza in detto luogo della esecutata). (Cassa con rinvio, Trib. Roma, 12 Febbraio 2003).

**Correttamente individuato il comune si può procedere alla notifica la quale può avvenire indifferentemente nella casa di abitazione, nell'ufficio o dove il destinatario esercita l'industria o il commercio.**

Ciò è a dire che **tassativa è la successione per quanto riguarda l'individuazione del comune, mentre all'interno del comune si può notificare sia nell'abitazione che nel luogo di lavoro.** Infatti anche secondo la giurisprudenza (**Cass. sent. n. 1621/1985**) l'art. 139 cod. proc. civ. pone un criterio di successione preferenziale solo per quanto riguarda il Comune nel quale deve essere effettuata, cioè quello di residenza, di dimora, o di domicilio, mentre, nell'ambito del Comune individuato secondo detto criterio, consente la notificazione medesima nell'ufficio del destinatario, o nel luogo dove esercita l'industria od il commercio, in alternativa a quella nella sua casa d'abitazione, senza cioè che si renda necessaria la preventiva infruttuosa ricerca del destinatario stesso presso tale abitazione.

Ove si intenda o si debba notificare nell'ufficio del destinatario o dove egli esercita l'industria o il commercio si sottolinea che tale luogo non postula una relazione di fatto con il luogo di lavoro caratterizzata da una presenza fisica abituale e continua, essendo sufficiente una qualsiasi stabile relazione che assicuri la costante reperibilità del destinatario e consenta di presumere la conoscibilità da parte sua dell'atto consegnato a persona estranea addetta all'ufficio o all'azienda o anche di un suo familiare ivi rinvenuto (cfr sul punto **Cass. sent. n. 6487/1995**).

Ovviamente tutto ciò serve a chiarire il luogo della notifica e, correttamente individuato il luogo e cercato il destinatario è possibile notificare anche qualora il destinatario dell'atto fosse temporaneamente assente sebbene ciò debba essere riportato nella relata di notifica.

**L'ordine delle persone legittimate a ricevere è da seguirsi rigorosamente ed il passaggio da una categoria all'altra è ammesso solo in caso di assenza, incapacità o rifiuto della categoria precedente.**

In primo luogo la notifica va effettuata ad una persona di famiglia o addetta alla casa oppure nel caso di notifica nel luogo di lavoro a persona addetta all'ufficio o all'azienda.

Quanto al concetto di **persona di famiglia** così come letto ed interpretato dalla giurisprudenza di Cassazione sembra potersi affermare che il notificatore debba semplicemente indicare le generalità ed il rapporto di parentela esistente quando trattasi di uno stretto parente (es. figlio, padre).

Infatti in questi casi pur non esistendo necessariamente uno stabile rapporto di convivenza tra i soggetti, essendo legati da uno stretto vincolo di parentela, viene pienamente giustificata la presunzione di sollecita consegna (cfr. **Cass. sent. n. 187/2000**).

Diversamente il requisito della convivenza sembrerebbe necessario ove si tratti di soggetti appartenenti al nucleo familiare con un vincolo meno intenso.

Infatti secondo la **Corte di Cassazione (sent. n. 9658/2000)** l'art. 139 cod. proc. civ. fa discendere la presunzione "iuris tantum" di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto di citazione notificatogli, dalla consegna dell'atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a "persone di famiglia", la cui convivenza non occasionale con quest'ultimo va immediatamente dedotta dalla loro presenza in quel luogo, salva prova contraria.

In ogni caso si evidenzia che la fidanzata del destinatario dell'atto da notificare non rientra tra le persone di famiglia abilitate a ricevere l'atto ancorché si trovi nella casa di abitazione di quest'ultimo.

Non bisogna, comunque, dimenticare che il compito del notificatore consiste sempre nel riportare quanto dichiarato senza svolgere nessun tipo di indagini ulteriori poiché la relata fa piena prova sino a querela di falso di quanto accaduto o dichiarato in presenza del notificatore non della veridicità delle dichiarazioni. Infatti come recentemente ribadito dalla Corte di Cassazione (**sent. n. 322/2007**) l'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incumbendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario.

Invece la consegna della copia a persona che pur coabitando con il destinatario, non sia a lui legata da rapporto di parentela o non sia addetta alla casa non è assistita dalla presunzione di consegna al destinatario stesso e non consente il perfezionamento della notifica (Cass. Sez V sent. n. 22879 del 25.1.2006).

Da ultimo, non sembra inutile sottolineare che, deve, in ogni caso, considerarsi nulla la notifica effettuata al familiare nella propria abitazione ove diversa da quella del destinatario (cfr. sul punto **Cass. 1843/1998**).

Quanto alle **persone addette alla casa o all'ufficio/azienda** si ricorda per giurisprudenza consolidata (cfr ex plurimis **Cass. sent. n. 9875/1998**) che ai fini della validità di tale notifica, non è richiesta la sussistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra il consegnatario dell'atto notificato ed il destinatario della notifica, ma è sufficiente che tra l'uno e l'altro sussista una situazione di comunanza di rapporti tale da far presumere che il primo porterà a conoscenza del secondo l'atto ricevuto. Tra l'altro ciò appare confermato anche dall'impiego da parte della disposizione citata della generica qualifica di "addetto".

Conseguentemente tale presunzione non può essere superata dalla circostanza, provata a posteriori, che la persona che aveva sottoscritto l'avviso di ricevimento lavorava, sia pure nella predetta sede, alle dipendenze esclusive di altro soggetto, se non accompagnata dalla prova che il medesimo consegnatario non era addetto nei medesimi locali ad alcun incarico per conto o nell'interesse del destinatario come affermato da una recente sentenza della corte di Cassazione **Cass. sent. n. 239/2007**.

In ogni caso il notificatore è tenuto per tutti questi soggetti a verificare che non siano minori di 14 anni e con non siano palesemente incapaci.

Se nessun familiare o addetto alla casa o ufficio è presente si può effettuare la notifica al **portiere**.

**Deve quindi ricordarsi che si considera nulla la notificazione nelle mani del portiere quando la relazione dell'Ufficiale giudiziario non contenga l'attestazione oltre che dell'assenza del destinatario, delle vane ricerche delle altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, onde il relativo accertamento, sebbene non debba necessariamente tradursi in forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dal secondo comma dell'art. 139 c.p.c., secondo la successione preferenziale da detta norma tassativamente stabilita. Sul punto si è espresso in modo categorico la **Cass. sent. SSUU n. 8214/2005**.**

Ove anche il portiere manchi si deve procedere tentando di notificare ad un **vicino di casa**.

**Il portiere ed il vicino di casa, a differenza degli altri soggetti sopra menzionati, devono sottoscrivere una ricevuta** che contenga i dati inerenti all'identificazione del destinatario e dell'atto senza alcun riferimento al contenuto dell'atto stesso.

Inoltre, per tale notifica, è necessario che venga **inviata una lettera raccomandata** al destinatario con la quale gli si comunicherà l'avvenuta notifica al portiere o al vicino di casa. Tale onere non è previsto per i familiari o gli addetti in quanto in tali ipotesi l'ordinamento ha presunto che il particolare legame che intercorre tra destinatario e soggetto che materialmente riceve l'atto è tale da garantire la pronta e sicura comunicazione.

In ogni caso è importante ricordare che nelle notificazioni mediante consegna al portiere o al vicino di casa l'invio della lettera raccomandata di cui al comma quarto dello stesso articolo, non attiene alla perfezione dell'operazione di notificazione, sicché la sua **omissione si risolve in una mera irregolarità** di carattere estrinseco non integrante alcuna delle ipotesi di nullità previste dall'articolo 160 cod. proc. civ.. così come più volte espresso dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo con sentenze **Cass. sent. 15315/2006 e n. 7816/2006**).

#### **Notifica ex art. 140 c.p.c.**

**Art. 140 c.p.c.** *Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia.*

*Se non è possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene dà notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.*

E' una procedura molto diffusa, piuttosto delicata e decisamente importante.

Evidentemente il notificatore procederà a questo tipo di notifica solo dopo aver tentato, invano, di notificare in mani proprie del destinatario oppure di non aver trovato nessuno idoneo alla notifica presso l'abitazione o ufficio/azienda dello stesso nel suo comune di residenza, domicilio o dimora. Tutto ciò andrà, ovviamente, evidenziato nella relata.

Lo stesso accadrà nell'ipotesi, sia di impossibilità nel trovare una persona idonea alla notifica sia a seguito del suo (legittimo) rifiuto di ricevere la copia.

In questo ultimo caso occorre ricordare la differenza tra tale ipotesi e quella del rifiuto del destinatario. In tale ultima fattispecie, come si è detto in precedenza, non si procederà ex 140 ma il notificatore dovrà relazionare tale rifiuto e la notifica si considererà effettuata regolarmente in mani proprie così come prescritto dall'art. 138 cpc. Nel caso invece vi sia il rifiuto a ricevere l'atto da parte delle persone soggettivamente idonee che si trovano nel luogo deputato alla notifica e si procederà invece ex 140. Questa seconda ipotesi, tuttavia si verifica solo se si hanno le generalità delle persone trovate in loco, invece se queste si rifiutano di indicare le loro generalità non si tratterà di rifiuto a ricevere ma di inidoneità in quanto il notificatore non è in grado di verificare la rispondenza del soggetto a quelli previsti nell'art. 139. Tale ultima distinzione comunque ha carattere meramente formale in quanto in entrambi i casi la conseguenza sarà sempre la notifica ex 140.

Chiariti quali presupposti devono verificarsi perché il notificatore possa legittimamente procedere ex 140 si passi a vedere quali oneri egli debba porre in essere in detta procedura:

- 1) deposito dell'atto nella Casa Comunale
- 2) affissione dell'avviso di deposito alla porta del luogo di notifica (casa/ufficio)
- 3) invio di una raccomandata a/r con cui si dà notizia del deposito

Solo il compimento di tutti questi tre atti comporta l'avvenuta regolare notifica.

Del loro avveramento fa fede, fino a querela di falso, la relata di notificazione, restando irrilevanti sia il mancato rinvenimento da parte del destinatario dell'avviso affisso alla porta, sia l'effettiva consegna della raccomandata al destinatario medesimo. (**Cass. sent. n. 2490/1996**)

Come a dire che una volta indicata nella relata che si è affisso l'avviso e si è inviata la raccomandata la notifica è pienamente legittima, qualsiasi evento estraneo si sia poi successivamente verificatosi.

Quanto all'avviso di deposito deve evidenziarsi che, ai sensi delle disposizioni attuative cpc (art. 48 RD 1872/1941) esso deve contenere per ciò che qui interessa, il nome della persona che ha chiesto la notificazione (quindi l'ente o il soggetto che emette l'atto) e del destinatario, deve essere datato e sottoscritto dal notificatore, l'indicazione della natura dell'atto notificato.

Inoltre sia il deposito che l'affissione dell'avviso devono avvenire in busta chiusa e sigillata ex art. 137, 3 comma c.p.c..

Quanto alla raccomandata a/r essendo l'ultimo adempimento determina anche il termine di notifica. Infatti **la notifica ex 140 si da per eseguita dal giorno di invio della raccomandata**, a prescindere dall'effettiva ricezione della stessa da parte del destinatario.

In passato la giurisprudenza (**Cass. sent. 969/1990**) ha sempre sostenuto che tale procedura non minasse gli artt. 3 e 24 della costituzione (uguaglianza e diritto di difesa) in quanto comunque poneva l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario anche se non di piena conoscenza.

Tuttavia la **Corte Cassazione con sentenza 458 del 13/01/2005** ha specificato che, pur restando fermo che la notifica si ha per eseguita con il compimento dell'ultimo degli adempimenti prescritti ossia la spedizione della raccomandata con avviso di ricevimento, poiché tale adempimento persegue lo scopo di consentire la verifica che l'atto sia pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario, **l'avviso di ricevimento deve essere allegato all'originale dell'atto notificato e la sua mancanza provoca la nullità della notificazione**. L'avviso di ricevimento ovviamente può ben essere sostituito dalla compiuta giacenza.

In tale contesto appare utile evidenziare anche un'altra problematica che non interessa la procedura ex art.140 c.p.c. e sotto il profilo soggettivo il ruolo dei messi notificatori ma che pure è opportuno citare: il **cd doppio termine di notifica**. Con tale locuzione ci si riferisce alla separazione, come giorno di avvenuta notifica, per chi notifica ai fini del computo dei termini utili per eseguire la stessa, rispetto a chi riceve l'atto, in relazione invece al giorno a partire dal quale decorreranno i termini per porre in essere gli "atti difensivi". Infatti la **Cass. sent. n. 22480/2006** ha sancito che a seguito delle decisioni della **Corte costituzionale n. 477 del 2002, nn. 28 e 97 del 2004 e 154 del 2005 ed in particolare dell'affermarsi del principio della scissione fra il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante e per il destinatario, deve ritenersi che la notificazione si perfeziona nei confronti di quest'ultimo al momento del ricevimento, mentre nei confronti del notificante al momento della consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario**, con la conseguenza che, ove tempestiva, quella consegna evita alla parte la decadenza correlata all'inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata, non potendo ricadere sul richiedente la notifica le conseguenze di un errore che non sia al medesimo imputabile, ovvero che si verifichi quando il buon esito della notificazione dipenda dallo stesso destinatario.

Ciò ai nostri fini non interessa perché il particolare **rapporto organico** che lega il messo notificatore al soggetto che richiama la notifica (ente locale o il concessionario ex art. 52 comma 5 lettera b del D.Lgs. 446/1997) rende inapplicabile il principio suesposto in quanto mentre la consegna all'Ufficiale giudiziario che è terzo rispetto al mittente può valere ai fini del computo dei termini come una notifica, la trasmissione dell'atto dall'ufficio competente al messo notificatore equivale sempre e solo ad una mera consegna restando in capo al messo l'onere di notificare in termini.

Diverso discorso dovrà farsi, e lo si vedrà, per le notifiche a mezzo del servizio postale, dove la nozione di doppio termine spiegherà i suoi effetti anche per i messi notificatori nel momento in cui consegnando all'agente postale l'atto sarà garantita nello stesso giorno dell'invio della raccomandata, la certezza dei termini per il notificante, restando salvo per chi riceve l'atto la decorrenza dei termini a suo carico



dal ricevimento della raccomandata o dalle diverse prescrizioni di legge susseguenti al deposito della stessa.

### **Notifica al Domiciliatario**

#### **Art. 141 c.p.c. Notificazione presso il domiciliatario**

*La notificazione degli atti a chi ha eletto domicilio presso una persona o un ufficio può essere fatta mediante consegna di copia alla persona o al capo dell'ufficio in qualità di domiciliatario, nel luogo indicato nell'elezione.*

*Quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria, se così è stato espressamente dichiarato.*

*La consegna, a norma dell'articolo 138, della copia nelle mani della persona o del capo dell'ufficio presso i quali si è eletto domicilio, equivale a consegna nelle mani proprie del destinatario.*

*La notificazione non può essere fatta nel domicilio eletto se è chiesta dal domiciliatario o questi è morto o si è trasferito fuori della sede indicata nell'elezione di domicilio o è cessato l'ufficio.*

La domiciliazione si fonda su un rapporto tra chi elegge domicilio e il domiciliatario che, pertanto, deve essere espressamente indicato nell'atto. Tale procedura si usa principalmente per gli atti giudiziari dove le parti eleggono domicilio presso i propri difensori.

In tali casi infatti la notifica non si fa alla parte ma al procuratore costituito.

Un primo importante orientamento su queste disposizioni è senz'altro quello per cui nel caso di elezione di domicilio presso una persona determinata che assume la veste di domiciliatario, il dato di riferimento personale prevale su quello topografico (**Cass. sent. n. 6098/1999**).

Ciò comporta in buona sostanza che se l'atto sia stato ricevuto direttamente dal domiciliatario ovvero da una persona addetta al domicilio, la notificazione è valida anche se eseguita nel luogo diverso in cui il domiciliatario abbia trasferito la sede principale dei suoi affari ed interessi, dovendosi, in tal caso, ritenere raggiunto lo scopo della notificazione, consistente nel porre in grado la persona presso la quale il domicilio è stato eletto di informare tempestivamente della notifica colui che lo aveva designato come domiciliatario. Inoltre in tal senso va rilevato che anche nell'ipotesi in cui al difensore sia stato notificato l'atto a mani proprie nel comune di competenza del notificatore, ancorché in luogo diverso dal domicilio eletto, la notifica deve ritenersi valida per il combinato disposto degli artt. 138 e 141 cpc. (**Cass. sent. n. 1440/1990**).

Una volta raggiunto il domiciliatario la mancata accettazione dell'atto non pregiudica la notifica, infatti il rapporto tra destinatario e domiciliatario è di natura privatistica e per i nostri fini il domiciliatario deve considerarsi alla stregua del destinatario. Pertanto qualora il domiciliatario venga reperito nel luogo indicato e si rifiuti per un qualsiasi motivo di ricevere l'atto, si realizzerà una situazione che, proprio perché derivante dai rapporti fra lui e la parte, non può interessare i terzi, a null'altro tenuti, una volta avuta notizia dell'elezione di domicilio e fino a quando la medesima non sia revocata, che a tenerne conto e quel rifiuto, dunque, avrà la medesima rilevanza del rifiuto del destinatario (cfr **Cass. sent. n. 6280/1995 o sent. 7736/2007**).

Infatti in ogni caso la notifica va fatta al destinatario presso il domicilio eletto e ai sensi dell'*art 141 cod. proc. civ.*, a tale regola si deroga solo nelle specifiche ipotesi ivi previste, vale a dire nel caso che il domiciliatario si sia trasferito altrove (ma non nello stesso comune) o sia deceduto o cessato dall'ufficio.

Va comunque ricordato che alla notificazione effettuata presso il domiciliatario ai sensi dell'*art. 141 cod. proc. civ.* sono applicabili le disposizioni di cui all'*art. 139 cod. proc. civ.* in ordine alla persona cui può essere consegnata la copia dell'atto da notificare, con la conseguenza che se l'ufficiale giudiziario non rintracci il domiciliatario stesso, la consegna può essere validamente effettuata ad una persona di

famiglia o addetta alla casa. In tal caso grava su chi contesta la validità della notificazione l'onere di dimostrare l'occasionalità della presenza del consegnatario.

La suddetta disposizione trova particolare applicazione in ambito processuale che comunque sappiamo non essere di competenza dei messi notificatori ex Legge Finanziaria 2007. L'elezione di domicilio può avere rilievo per la notifica o la comunicazione di atti amministrativi locali, quali la risposta ad istanze di rimborso o ad atti di interpello inoltrati agli enti ad atti richiesta di annullamento in autotutela, elezioni di domicilio in contratti di locazione, di concessione, etc..

### **Notifica all'Estero**

**Art. 142 c.p.c..** *Notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica.*

*Salvo quanto disposto nel secondo comma, se il destinatario non ha residenza, dimora o domicilio nello Stato e non vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore a norma dell'articolo 77, l'atto è notificato mediante spedizione al destinatario per mezzo della posta con raccomandata e mediante consegna di altra copia al pubblico ministero che ne cura la trasmissione al Ministero degli affari esteri per la consegna alla persona alla quale è diretta.*

*Le disposizioni di cui al primo comma si applicano soltanto nei casi in cui risulta impossibile eseguire la notificazione in uno dei modi consentiti dalle Convenzioni internazionali e dagli artt. 30 e 75 del D.P.R. 5 gennaio 1967, n. 200.*

Si ricorre a questa forma di notificazione quando vi è la concomitanza delle seguenti tre circostanze:

1. il destinatario non ha la residenza, la dimora od il domicilio nel territorio della Repubblica né vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore ai sensi dell'articolo 77 c.p.c.;
2. è conosciuta la residenza, la dimora o il domicilio estero del destinatario;
3. Quando non è possibile effettuare la notifica all'estero in uno dei modi consentiti dalle convenzioni internazionali e dagli articoli 30 e 75 del D.P.R. 200/67.

A termine dell'ultimo comma dell'articolo 143 c.p.c. **la notificazione effettuata in base all'articolo 142 si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono state compiute le formalità prescritte (spedizione atto al destinatario per mezzo della posta con raccomandata, consegna altra copia al pubblico ministero) e, ove queste non avvengano tutte nello stesso tempo, a quello in cui è stata compiuta l'ultima delle formalità prescritte.**

Da quanto sopra risulta di tutta evidenza che questa forma di notifica mal si presta ad essere effettuata dal messo comunale o, quanto meno, fa sorgere dubbi ed incertezze.

In primo luogo deve essere sottolineato che sotto l'aspetto operativo non è sempre agevole ricondurre disposizioni dettate con riferimento all'attività giudiziaria al campo amministrativo (ad esempio: cosa deve essere indicato in luogo del riferimento al giudice che ha pronunciato il provvedimento notificato o davanti al quale si deve comparire, richiesto dalla nota di accompagnamento al pubblico ministero di cui all'articolo 49 disp.att. c.p.c).

In secondo luogo è appena il caso di osservare che può risultare oggettivamente impossibile per il messo, anche espletando tutte le indagini suggerite dalla comune diligenza, accertare se il destinatario non ha la residenza nel territorio della Repubblica né tanto meno se vi ha eletto domicilio o costituito un procuratore.

In merito alla notificazione da effettuare ai sensi dell'art. 142 c.p.c. il Ministero dell'Interno e quello degli Affari Esteri in più occasioni hanno fornito con circolari (v. ad esempio circolare n. 50/1/1(2) uff. V aff. Int.li del 19.7.1996 Ministero dell'interno) precisazioni e direttive in ordine alle modalità di esecuzione delle notifiche all'estero di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale e di documenti amministrativi (In ultimo c.f.r. Regolamento CEE n. 1348 del 29.05.2000).

Al riguardo è stata sottolineata la necessità di dare puntuale applicazione alle vigenti convenzioni internazionali in materia di notificazioni all'estero alle quali rinvia in via principale lo stesso articolo 142 c.p.c. prevedendo soltanto quale criterio ausiliario il ricorso alla via diplomatico-consolare.

Il ricorso alla via diplomatico-consolare non solo è incompatibile con i nuovi e più snelli strumenti previsti dalle convenzioni, ma richiede tempi lunghi e, pertanto, inconciliabili con la necessità di rendere rapidamente edotto il destinatario della notifica che lo riguarda, tenuto oltretutto conto dei rigorosi termini di scadenza alla quale essa è sottoposta.

### **Notifica a soggetti con residenza, dimora, domicilio sconosciuti**

**Art 143 c.p.c.** *Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.*

*Se non sono conosciuti la residenza, la dimora e il domicilio del destinatario e non vi è il procuratore previsto nell'articolo 77, l'ufficiale giudiziario esegue la notificazione mediante deposito di copia dell'atto nella casa comunale dell'ultima residenza o, se questa è ignota, in quella del luogo di nascita del destinatario.*

*Se non sono noti né il luogo dell'ultima residenza né quello di nascita, l'ufficiale giudiziario consegna una copia dell'atto al pubblico ministero.*

*Nei casi previsti nel presente articolo e nei primi due commi dell'articolo precedente, la notificazione si ha per eseguita nel ventesimo giorno successivo a quello in cui sono compiute le formalità prescritte.*

Le condizioni legittimanti la notificazione a norma dell'art. 143 cod. proc. civ. non sono rappresentate dal solo dato soggettivo dell'ignoranza da parte del richiedente o dell'ufficiale giudiziario circa la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario dell'atto, nè dal possesso del solo certificato anagrafico dal quale risulti che il destinatario è trasferito per ignota destinazione. È richiesto anche che la condizione di ignoranza non possa essere superata attraverso le indagini possibili nel caso concreto, che il mittente deve compiere usando l'ordinaria diligenza (**Cass. sent. n. 1180/2006 e sent. n. 6462/2007**).

In tal senso rientra nel così delineato concetto di normale diligenza l'esperimento di rituali ricerche anagrafiche, il compimento di indagini presso il portiere dello stabile di originaria residenza, il tentativo di notifica presso la madre del notificando, mentre ne resta del tutto esclusa la ricerca telefonica o l'esperimento di indagini approfondite, incombendo, viceversa, sul notificando che abbandoni l'originaria residenza senza preoccuparsi della necessaria registrazione anagrafica il rischio di una declaratoria di irreperibilità in caso di mancata dimostrazione che la propria reperibilità nel luogo eletto (ovvero nel domicilio o nella dimora) era nota alla controparte.

Per quanto detto deve ritenersi nulla la notificazione eseguita ai sensi dell'art. 143 cod. proc. civ. qualora l'ufficiale giudiziario, dopo aver dato atto nella relata di non aver potuto notificare l'atto al destinatario perché questi risultava trasferito dal luogo di residenza anagrafica per ignota destinazione, non fornisca alcuna indicazione in ordine alle ricerche od indagini compiute per accertare la nuova residenza e/o il domicilio del detto destinatario. (**Cass. sent. n. 4120/1990**)

A tal fine, la relata di notificazione fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l'attività svolta dall'ufficiale giudiziario precedente, limitatamente ai soli elementi positivi di essa, mentre non sono assistite da pubblica fede le attestazioni negative, come l'ignoranza circa la nuova residenza del destinatario della notificazione.

Quanto al restante procedimento, il notificatore nella relata di notifica, dopo aver riportato le specifiche ricerche effettuate in loco e presso gli uffici anagrafici, specifica di provvedere al deposito della copia in busta chiusa e sigillata, presso la Casa Comunale del comune ove risulta iscritto anagraficamente il destinatario.

Quindi la copia notificata viene custodita in busta chiusa e sigillata nella Casa comunale mentre l'originale viene restituito all'Ufficio mittente.

Per il destinatario **l'atto si considera notificato nel 20° giorno successivo a quello del deposito presso la casa comunale.**

La disposizione contenuta nel 2° comma è facilmente applicabile dagli Ufficiali Giudiziari e dai Messi del Giudice di Pace perché è facile individuare per loro il Pubblico Ministero competente.

Per le notifiche effettuate dal messo notificatore non esiste un procedimento giudiziario quindi non è di immediata identificazione il PM competente. Sul punto in alcuni comuni la prassi vuole che la notifica venga eseguita mediante consegna al PM del Tribunale che ha giurisdizione nel comune ove si procede alla notifica mentre in altri comuni si eseguono tali notifiche mediante deposito di copia dell'atto, in busta chiusa e sigillata, nella Casa Comunale del comune ove è in corso il procedimento amministrativo cui l'atto si riferisce.

Esiste infine un caso in cui la procedura di notifica ex art. 143 deve essere usata anche in presenza formale di un indirizzo di residenza. Ciò avviene per le notifiche a **persone cd senza fissa dimora ossia per le quali il Comune ha anagraficamente assegnato la residenza fittizia in vie di fantasia o presso la sede comunale solo ai fini di poterle censire** essendo nota la loro presenza nel Comune ma non esista una effettiva casa di abitazione. In questi casi non sarà pertanto possibile procedere ex art. 139 né ex art. 140 si notificherà sempre e comunque ex art. 143 c.p.c..

### **Notifica al defunto**

Qualora il messo notificatore, constati il decesso del destinatario dell'atto, dovrà trascrivere sulla relata di notifica la dizione "deceduto" e riportare materialmente l'atto all'Ente locale o ad altro soggetto titolare dell'atto da notificarsi.

Non sarà necessario che quest'ultimo annulli l'atto e lo riemetta intestandolo agli eredi (Ex plurimis Cass. Sent. 3865/2001) ma potrà semplicemente provvedere a reindirizzarlo agli eredi così come risultanti dalle banche dati dell'anagrafe comunale.

Ciò fatto la notifica verrà effettuata all'indirizzo degli eredi consegnando a ciascuno di essi una copia del medesimo atto. Gli eredi tuttavia non risponderanno in solido tra loro come previsto dall'art. 65 DPR 600/73, in quanto detta disposizione si applica solamente ai tributi erariali. Per i tributi e le entrate patrimoniali degli enti locali, infatti, deve applicarsi la disciplina civilistica ed in particolare l'art. 752 cc il quale stabilisce che i coeredi contribuiscano tra loro al pagamento dei debiti e dei pesi ereditari in proporzione delle loro quote salvo che il testatore abbia diversamente disposto.

Secondo alcuni, tuttavia, l'art. 65 DPR 600/73 sarebbe applicabile nella parte in cui prevede che la notifica degli atti intestati al de cuius possa essere effettuata agli eredi, impersonalmente e collettivamente, nell'ultimo domicilio fiscale dello stesso a meno che questi non abbiano comunicato, successivamente al decesso del de cuius, le proprie generalità e il proprio domicilio (Cass. 16699/2005; Cass. 8722/2006; Cass. 26844/2007). La notifica nell'ultimo domicilio del de cuius anziché nell'indirizzo dei singoli eredi, sarebbe quindi ammissibile anche nell'ambito dei tributi e delle entrate locali in via residuale e qualora indicato specificamente nei regolamenti comunali afferenti ciascuna specifica entrata. In relazione alla notifica dei titoli esecutivi (ingiunzione fiscale) tale possibilità è inoltre espressamente prevista dalle disposizioni di cui all'art. 477 cpc.

### **Notifica alle amministrazioni dello Stato**

**Art. 144 c.p.c.** *Notificazione alle amministrazioni dello Stato.*

*Per le amministrazioni dello Stato si osservano le disposizioni delle leggi speciali che prescrivono la notificazione presso gli uffici dell'avvocatura dello Stato.*

*Fuori dei casi previsti nel comma precedente, le notificazioni si fanno direttamente, presso l'amministrazione destinataria, a chi la rappresenta nel luogo in cui risiede il giudice davanti al quale si procede. Esse si eseguono mediante consegna di copia nella sede dell'ufficio al titolare o alle persone indicate nell'articolo seguente.*

Nei casi di nostro interesse non essendo i soggetti de quibus abilitati alla notifica di atti giudiziari vale il principio che la notifica deve essere effettuata direttamente presso l'Amministrazione destinataria. Bisognerà quindi prestare attenzione a quale sia l'Ufficio Pubblico a cui legittimamente deve essere notificato l'atto.

A titolo esemplificativo si ricorda come relativamente alla TARSU dovuta dagli edifici scolastici si era molto discusso se tenuti al pagamento fossero i singoli istituti scolastici o il Ministero della Pubblica Istruzione con la conseguente difficoltà a poter correttamente individuare il soggetto legittimato a ricevere la notifica dell'atto di accertamento. A seguito delle successive modifiche normative (c.f.r. art.33 bis Decreto 1000 proroghe 2008) oggi è pacificamente chiarito che l'onere di trasmettere ai Comuni il tributo o la tariffa de quibus spetti allo Stato, con la conseguenza che eventuali atti andranno notificati al Ministero citato in persona del Ministro p.t..

### **Notifica alle persone giuridiche**

**Art. 145 c.p.c.** *Notificazione alle persone giuridiche.*

*La notificazione alle persone giuridiche si esegue nella loro sede, mediante consegna di copia dell'atto al rappresentante o alla persona incaricata di ricevere le notificazioni o in mancanza, ad altra persona addetta alla sede stessa ovvero al portiere dello stabile in cui è la sede. La notificazione può anche essere eseguita, a norma degli articoli 138, 139 e 141, alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.*

*La notificazione alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute e ai comitati di cui agli articoli 36 codice civile e seguenti si fa a norma del comma precedente, nella sede indicata nell'articolo 19 secondo comma, ovvero alla persona fisica che rappresenta l'ente qualora nell'atto da notificare ne sia indicata la qualità e risultino specificati residenza, domicilio e dimora abituale.*

*Se la notificazione non può essere eseguita a norma dei commi precedenti, la notificazione alla persona fisica indicata nell'atto, che rappresenta l'ente, può essere eseguita anche a norma degli articoli 140 o 143.*

L'articolo è stato recentemente riformulato (legge 263 del 28/12/2005) ed il nuovo testo è in vigore dal 01/03/2006.

La grande novità rispetto al passato riguarda la possibilità che la notifica alle persone giuridiche possa essere eseguita alternativamente sia presso la sede della società sia presso il suo legale rappresentante.

Dal testo si evince che la procedura ex 140 o 143 può essere utilizzata solo in caso di notifica alla persona fisica che rappresenta l'ente ma non anche alla società nella sua sede.

Inoltre tale scelta resta tassativamente subordinata all'impossibilità di eseguire la notifica non solo ai sensi degli artt. 138, 139 e 141 al legale rappresentante, ma anche all'impossibilità di notificare presso la sede della società con le procedure ordinarie.

La giurisprudenza della **Corte di Cassazione, (SSUU n. 8091/2002)** sul previgente testo, aveva ritenuto applicabile alle persone giuridiche senza dubbio l'art. 140 ma non il 143 ritenuto "ontologicamente incompatibile con soggetti diversi dalle persone fisiche" che invece ben poteva essere applicato alla persona fisica del rappresentante legale.

Nel nuovo testo sembra tuttavia precluso, come detto, anche l'utilizzo del 140 per la persona giuridica. Ciò potrebbe essere superato dalla futura giurisprudenza in senso conforme al principio espresso sul testo previgente.

Pertanto il notificatore, ove sia a conoscenza del rappresentante legale potrà optare per la notifica direttamente presso di lui anziché presso la sede legale, ricordandosi però che non potrà notificargli l'atto ex 140 o 143 senza prima aver tentato la notifica alla sede della società.

Sembra infine opportuno segnalare che la sede legale è quella che risulta dall'atto costitutivo o dallo statuto e che sia annotata nel registro delle persone giuridiche presso la camera di commercio (CCIAA). La giurisprudenza (**Cass. sent. 9978/2000**) eccezionalmente ritiene legittima anche la notifica effettuata non presso la sede legale bensì presso la sede effettiva intendendosi per essa il luogo dove hanno concreto svolgimento le attività amministrative o di direzione dell'ente, dove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti con poteri direttivi.

Per quanto concerne la fusione per incorporazione di due persone giuridiche deve rilevarsi che tale procedura non determina la estinzione della società incorporata, ma attua l'unificazione mediante l'integrazione reciproca delle società partecipanti alla fusione. Per tale ragione deve considerarsi valida la notificazione di un avviso di accertamento effettuata alla società incorporata, che sia pure in un nuovo assetto organizzativo, conserva la propria identità anche processuale, anziché alla incorporante (Corte di Cassazione Sentenza n.2637/2006 – Commissione Tributaria Regionale del Lazio Sentenza n.75/22/07 del 15.06.2007).

Tutte le disposizioni fin ora evidenziate per le persone giuridiche sono pienamente applicabili *mutatis mutandis* anche alle società prive di personalità giuridica, enti e associazioni.

#### **Art. 146 c.p.c. Notificazione a militari in attività di servizio.**

*Se il destinatario è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli articoli 139 e seguenti, si consegna una copia al pubblico ministero, che ne cura l'invio al comandante del corpo al quale il militare appartiene.*

La giurisprudenza ha ammesso la notifica a mezzo posta ai militari in attività di servizio non essendo tale forma espressamente vietata dal citato art.146c.p.a. (Cass.Civ . Sez. II Sentenza n.1202 del 16.02.1996)

#### **Art. 147 c.p.c. Tempo delle notificazioni.**

*Le notificazioni non possono farsi prima delle ore 7 e dopo le ore 21.*

Qualora la parte lo richieda, ai sensi dell'art. 47 delle disposizioni di attuazione al c.p.c., l'indicazione dell'ora della notificazione dovrà essere inserita nella relata.

La **notificazione fuori orario** non comporta la invalidità della notifica potendo incidere unicamente sulla conoscenza e quindi sulla decorrenza del termine di impugnazione. Costituendo quindi solo una **irregolarità formale**, essendo posta a tutela del riposo del destinatario e delle altre persone che possono ricevere l'atto in sua vece, la notifica fuori orario può essere fatta valere solo dal soggetto interessato mediante il **legittimo rifiuto di riceverla** con la conseguenza che, ove l'atto sia stato accettato, l'irregolarità della notificazione non ostacola il completarsi del procedimento (Consiglio di Stato Sez VI Sentenza n. 4710 del 02.08.2006 – Consiglio di Stato Sez IV Sentenza n. 476 del 05/05/1997). **Diversa valenza ha invece l'orario della notificazione al fine del computo dei termini di impugnazione degli atti giudiziari.** *"E' tardivo e come tale inammissibile l'appello proposto con atto notificato alle ore 21,40 dell'ultimo giorno utile per l'appello"* (Corte d'Appello di Bari 10.05.1994).

### **5) NOTIFICAZIONE A MEZZO DEL SERVIZIO POSTALE**

L'art. 149 c.p.c. dispone : *"Se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale. In tal caso l'Ufficiale giudiziario scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto ,facendovi menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale spedisce la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento. Quest'ultimo è allegato all'originale .La notifica si perfeziona per il soggetto notificante al momento della consegna del plico all'ufficiale giudiziario e per il destinatario dal momento in cui lo stesso ha la legale conoscenza dell'atto".*

La notificazione a mezzo del servizio postale si effettua secondo le norme previste dalla legge 20 novembre 1982, n. 890 che ha integrato le soprarichiamate disposizioni del codice di procedura civile. L'art. 10 della legge 3.8.1999, n. 265 ha modificato il primo comma dell'articolo 12 della legge sopra richiamata disponendo che: "Le norme sulla notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta sono

applicabili alla notificazione degli atti adottati dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, da parte dell'ufficio che adotta l'atto stesso."

Per la notificazione degli atti a mezzo del servizio postale occorre utilizzare la busta di colore verde stampata secondo il modello ufficiale predisposto dalle Poste e la speciale ricevuta di ritorno. Detta disposizione per alcuni sembra specificatamente diretta agli ufficiali giudiziari per la notifica degli atti giudiziari. Conseguentemente per gli atti amministrativi notificati dai messi notificatori o direttamente dall'amministrazione non si ritiene necessaria tale busta e tale cartolina.

In sintesi si procede nel modo seguente:

- si scrive la relazione di notificazione sull'originale e sulla copia dell'atto facendo menzione dell'ufficio postale per mezzo del quale viene spedita la copia al destinatario in piego raccomandato con avviso di ricevimento; (art. 3 L. 890/1982)
- si scrive sulla busta il nome, cognome, residenza o dimora o domicilio del destinatario, con l'aggiunta di ogni particolarità idonea ad agevolare la ricerca e vi si appone il numero del registro cronologico, la firma ed il sigillo dell'ufficio. Sulla busta che deve essere compilata in ogni sua parte non devono essere apposti segni od indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'atto (art. 2, primo comma, L. 890/1982 come modificato art. 174, comma 16, D. Lgs. 196/2003);
- la copia da spedire viene inserita nella busta che deve essere chiusa e sigillata;
- si compila l'avviso di ricevimento e si aggiunge anche qui il numero del registro cronologico;
- dopo la consegna all'ufficio postale della busta e dell'avviso di ricevimento, la ricevuta della raccomandata è annotata nel registro cronologico dove pure è annotato l'avviso di ricevimento e deve essere allegata all'originale dell'atto notificato.

Alla consegna dell'atto al destinatario provvede l'agente postale con le procedure previste dalle legge 20 novembre 1982, n. 890 agli artt. 7 e 8 come appresso specificato:

#### **art 7.**

*L'agente postale consegna il piego **nelle mani proprie del destinatario**, anche se dichiarato fallito.*

*Se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, **a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni.***

*In mancanza delle persone suindicate, il piego può essere consegnato al **portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo**, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario.*

*L'avviso di ricevimento ed il registro di consegna debbono essere **sottoscritti dalla persona** alla quale è consegnato il piego e, quando la consegna sia effettuata a persona diversa dal destinatario, la firma deve essere seguita, su entrambi i documenti summenzionati, dalla specificazione della qualità rivestita dal consegnatario, con l'aggiunta, se trattasi di familiare, dell'indicazione di convivente anche se temporaneo.*

*Qualora il consegnatario non sappia firmare o ne sia impossibilitato, l'agente postale fa menzione di tale circostanza sia sul registro di consegna sia sull'avviso di ricevimento, apponendovi la data e la propria sottoscrizione.*

*Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale da **notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata** (Comma aggiunto dall'art.36 del D.L. 31.12.2007 n. 248).*

Nel caso in cui l'atto non venga consegnato dall'Agente postale direttamente nelle mani del destinatario, ma venga comunque recapitato nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto, ne rispetto di quanto

disposto dall'art. 7 comma 2 della L. 890/1982, spetterà al destinatario l'onere di provare l'inesistenza dell'autorizzazione dichiarata dal ricevente (Corte di Cassazione Sentenza n.13063 del 01.06.2006).

#### **Art 8.**

**Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.**

**Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente .**

**Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione.**

**La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma (la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale) ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore.**

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso.

Detto articolo è stato dapprima modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2004, dal comma 16 dell'art. 174 del D.Lgs. 30 giugno 1993 n. 196 e poi così sostituito dai commi 4 e 4 bis dell'art. 2 del D.L. 14 marzo 2005 n. 35. Tali modifiche sono state rese necessarie dal fatto che in precedenza, con sentenza 22-23 settembre 1998, n. 346, la Corte costituzionale aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, secondo comma, nella parte in cui non prevedeva che, in caso di rifiuto di ricevere il piego o di firmare il registro di consegna da parte delle persone abilitate alla ricezione ovvero in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, del compimento delle formalità descritte e del deposito del



piego fosse data notizia al destinatario medesimo con raccomandata con avviso di ricevimento; con la stessa sentenza la Corte aveva ancora dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, terzo comma, nella parte in cui prevedeva che il piego fosse restituito al mittente, in caso di mancato ritiro da parte del destinatario, dopo dieci giorni dal deposito presso l'ufficio postale.

Riassumendo la sentenza n. 346 del 22-23 settembre 1998 della Corte Costituzionale ha reso indispensabile l'introduzione di modifiche sostanziali nella procedura di recapito dell'atto da notificare.

Tale modifiche interessano l'attività dell'agente postale e non già direttamente quella del messo comunale, salvo per il fatto che l'atto inesitato non sarà più restituito al soggetto che ha richiesto la notificazione ma resterà giacente nell'agenzia postale.

Si ricorda, infine, come già detto, che la Corte Costituzionale con sentenza del 26 novembre 2002, n. 477 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 149 del codice di procedura civile e dell'articolo 4, comma terzo, della legge 890/82, nella parte in cui prevedeva che la notificazione si perfezionasse, per il notificante, alla data di ricezione dell'atto da parte del destinatario anziché a quella, antecedente, di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario.

Dai principi espressi nella sentenza consegue che il momento di perfezionamento della notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, viene individuato:

- per il notificante, nella data di consegna dell'atto all'agente notificatore ovvero, nell'ipotesi di notificazioni dirette, nella data della spedizione;
- per il destinatario, nella data di ricevimento dell'atto attestata dall'avviso di ricevimento.

Nel caso che ci occupa, come già detto, in virtù del rapporto organico che sussiste tra l'Amministrazione o il Concessionario e il Messo notificatore la consegna al messo da parte dell'ufficio preposto non vale come notifica e questa si dovrà invece considerare perfezionata con la consegna del piego da parte del messo notificatore all'agente postale.

## **6) NOTIFICAZIONE ATTI EX ART. 60 D.P.R. 600/1973 ED EX ART. 26 D.P.R. 602/1973 – NOTIFICA FISCALE (NOTIFICA DEGLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA).**

Per la notifica, rilevano "in primis" le disposizioni dello "Statuto del contribuente" che al suo art. 6 sancisce per l'amministrazione l'obbligo di assicurare "l'effettiva conoscenza" per il contribuente degli atti a lui destinati.

Come si è detto in virtù della Legge 265/2002 e dell'art. 36 della L. 31/2008 si ritengono applicabili, in quanto compatibili, agli atti di cui al R.D. 639/1910 gli istituti della riscossione a mezzo ruolo previsti dal titolo II del D.P.R. 602/1973 e quindi le disposizioni di cui all'art. 26 del D.P.R. 602/1973 relative agli atti della procedura esecutiva ai sensi dell'art 49 e della notifica della cartella esattoriale ai sensi dell'art.50 del citato D.P.R.. Tale principio assimilatorio ha trovato conforto giurisprudenziale (c.f.r. Corte di Cassazione SS.UU. Ordinanza n. 10958/2005 "L'ingiunzione fiscale ha la stessa funzione della cartella esattoriale").

Quanto alle disposizioni dell'art.60 del D.P.R. 600/1973 le stesse sono espressamente ed esclusivamente applicabili alle imposte dirette, ma vi è qualche tesi minoritaria che ritiene come le stesse possano essere applicabili anche agli atti di accertamento dei tributi locali qualora vi sia espressa previsione di ciò nel regolamento generale delle entrate dell'Ente Locale.

Si ritiene utile riportare il citato art. 26 del D.P.R. 602/1973:

*"La cartella è notificata dagli ufficiali della riscossione o da altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale. La notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal secondo comma o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda.*

Quando la notificazione della cartella di pagamento avviene mediante **consegna nelle mani proprie del destinatario o di persone di famiglia o addette alla casa, all'ufficio o all'azienda, non è richiesta la sottoscrizione dell'originale da parte del consegnatario.**

**Nei casi previsti dall'art. 140 del codice di procedura civile, la notificazione della cartella di pagamento si effettua con le modalità stabilite dall'art. 60 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e si ha per eseguita nel giorno successivo a quello in cui l'avviso del deposito è affisso nell'albo del comune.**

Il concessionario deve conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione dell'avvenuta notificazione o l'avviso del ricevimento ed ha l'obbligo di farne esibizione su richiesta del contribuente o dell'amministrazione.

Per quanto non è regolato dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 60 del predetto decreto”.

La normativa di riferimento è quindi contenuta nell'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 che dovrà ritenersi applicabile nelle fattispecie non previste espressamente dal sopraccitato art.26 che ad esso fa espresso rinvio ma che conserva natura prevalente rispetto ad esso.

Detto articolo 60 dispone che la notificazione si esegue secondo le norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. (già sopra illustrate) con le seguenti modifiche:

- a. la notificazione è eseguita dai messi comunali ovvero dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte;
- b. il messo deve fare sottoscrivere dal consegnatario l'atto o l'avviso ovvero indicare i motivi per i quali il consegnatario non ha sottoscritto; **(Tale disposizione non si applica in quanto l'art. 26 del D.P.R. 602/1973 espressamente esonera dall'obbligo di sottoscrivere)**
- c. salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario;
- d. è in facoltà del contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano. In tal caso l'elezione di domicilio deve risultare espressamente dalla dichiarazione annuale ovvero da altro atto comunicato successivamente al competente ufficio imposte a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento;
- e. quando nel comune nel quale deve eseguirsi la notificazione non vi è abitazione, ufficio o azienda del contribuente, l'avviso del deposito prescritto dall'art. 140 del codice di procedura civile si affigge nell'albo del comune e la notificazione, ai fini della decorrenza del termine per ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione **(Tale disposizione si applica parzialmente in quanto ai sensi dell'art. 26 la notifica deve considerarsi perfezionata dopo un giorno dall'affissione);**
- f. le disposizioni contenute negli artt. 142 (Notifica a persona non residente, non dimorante, non domiciliata nella Repubblica), 143 (Notificazione a persona di residenza, dimora e domicilio sconosciuti), 146 (Notificazione ai militari in attività di servizio), 150 (Notificazione per pubblici proclami) e 151 (Notificazione per ordine del Giudice) del codice di procedura civile non si applicano.

**Relativamente all'art. 142 c.p.c** La Corte costituzionale, con sentenza 24 ottobre-7 novembre 2007, n. 366 (Gazz. Uff. 14 novembre 2007, n. 44, Prima serie speciale), ha però dichiarato al riguardo l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 58, primo comma e secondo periodo del secondo comma, e 60, primo comma, lettere c), e) ed f), del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, e dell'articolo 26, ultimo comma, del D.P.R.602/1973, nella parte in cui prevedono, nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero (AIRE), che le disposizioni contenute nell'articolo 142 del codice di procedura civile non si applicano. Le stesse pertanto risulteranno applicabili nel caso in cui l'amministrazione abbia conoscenza della residenza estera del contribuente. Solamente nel caso in cui l'Ente non abbia effettiva conoscenza di questa potrà applicarsi la disciplina di cui all'art. 60 lettera e del D.P.R. 600/1973 altrimenti dovrà effettuarsi la notifica con la Raccomandata A.R. e copia al P.M. salvo l'utilizzo delle convenzioni internazionali.

Per gli atti dell'amministrazione finanziaria, nel caso risultino sconosciuti l'abitazione, l'ufficio o azienda del contribuente, **non può essere applicato l'art. 143 del c.p.c.** Particolare attenzione merita, pertanto, la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 60, lettera e). La ratio della norma prevede che, tale forma di notificazione venga eseguita solo quando nel comune dove deve essere effettuata non vi sia né abitazione né azienda o ufficio. Quindi, poiché l'articolo 60 lettera e) disciplina l'ipotesi di inesistenza di uno dei luoghi possibili in cui notificare, la norma potrà dirsi ritualmente applicata solo quando effettuate tutte le puntuali ricerche risulti poi impossibile individuare un recapito del destinatario dell'atto. L'avviso di deposito in tal caso è affisso all'Albo Pretorio e **la notificazione, ai fini della decorrenza del termine a ricorrere, si ha per eseguita nell'ottavo giorno successivo a quello di affissione (per l'art. 26.D.P.R. 600/1973 nel giorno successivo come si è visto).**

A contrario, per la notifica effettuata ai sensi dell'articolo 140 del codice di procedura civile, chi esegue la notifica deve aver individuato l'abitazione o l'ufficio o l'azienda del destinatario dell'atto, e solo dopo che siano risultati vani tutti i tentativi prescritti dalla legge per effettuare la notifica si procederà tramite il deposito dell'atto nella casa comunale e all'invio della raccomandata con ricevuta di ritorno in modo da avvisare il destinatario.

Deve ricordarsi come sia consolidato l'orientamento giurisprudenziale che ritiene che: *"allorché il contribuente cambi indirizzo della sua abitazione, il messo notificatore avrà l'obbligo di effettuare la ricerca delle risultanze anagrafiche per effettuare la notificazione dell'atto. Se invece si limiti a constatare l'avvenuto cambio di indirizzo, la notifica vera e propria dell'atto è come se non fosse avvenuta".* (Commissione Tributaria Centrale decisione del 15/04/1970 n. 4116).

Per la notificazione degli atti dell'amministrazione finanziaria alle persone giuridiche, alle società non aventi personalità giuridica, alle associazioni non riconosciute ed ai comitati si applicano le disposizioni dell'art. 145 c.p.c. Per quanto riguarda le società di fatto, la notifica è eseguita, ove esista e sia conosciuto dall'Ufficio comunale, al socio che rappresenta ed amministra la società. La rappresentanza, infatti, dei soggetti diversi dalle persone fisiche, quando non sia determinabile secondo la legge civile, è attribuita ai fini tributari, alle persone che ne hanno l'amministrazione anche di fatto (art. 62 D.P.R. 600/73).

Si ritiene, infine, utile evidenziare che le notificazioni degli atti tributari non sono state ritenute valide quando:

- vi è incertezza assoluta sulla persona cui è stato consegnato l'atto (ad esempio: il messo che ha indicato il consegnatario come "un familiare", ma ne ha omesso le generalità).

Il D. Lgs 30 Giugno 2003, n. 196, trova applicazione anche nella notificazioni di atti ed avvisi per conto dell'amministrazione finanziaria. L'articolo 60 del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 rinvia infatti, salvo alcune particolarità, alle norme stabilite dagli articoli 137 e seguenti del c.p.c. che sono state modificate dall'art. 174 del predetto decreto legislativo.

Andranno quindi osservate le **cautele dettate a tutela della riservatezza** ogni qualvolta la notificazione non possa essere eseguita in mani proprie dell'interessato e di cui è stato detto riguardo alla "Notificazione a persona diversa dal destinatario" e agli articoli 139 e 140 del c.p.c.

In particolare si ritiene che anche per la **pubblicazione dell'avviso di deposito all'Albo Pretorio** a cui fa riferimento l'articolo 60 lettera e) del D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 debba essere osservata la formalità della **busta chiusa e sigillata** prevista dall'art. 140 del c.p.c. al quale la norma in esame espressamente rinvia.

### **Albo Pretorio**

Presso l'Albo Pretorio ha sede la Casa Comunale che è l'Ufficio nel quale vengono depositate le copie degli atti notificati dai Messi o dagli Ufficiali Giudiziari per irreperibilità o assenza temporanea dei destinatari della notifica come visto in precedenza. Per deposito dell'atto nella Casa Comunale deve intendersi l'affissione all'Albo Pretorio della copia conforme dell'atto da notificarsi.

*L'Albo Pretorio del Comune era stato istituito dall'art. 70 del R.D. 12.2.1911 n. 297 che prevedeva che ogni comune dovesse avere un Albo in luogo accessibile al pubblico per le pubblicazioni previste dalla legge. Tali pubblicazioni dovevano avvenire in modo che gli atti potessero essere letti facilmente e per intero e il Segretario Comunale era competente e responsabile per la tenuta di detto Albo.*

L'entrata in vigore della L. 142/1990 e successivamente del D.Lgs. 267/2000 T.U.E.E.L.L. hanno abrogato il R.D. citato e la nuova normativa richiama l'Albo Pretorio per la sola pubblicazione delle delibere.

Pertanto la materia deve essere attualmente disciplinata da ciascun comune nei regolamenti dei procedimenti amministrativi per la gestione dell'Albo Pretorio previsti dall'art.4 della L. 241/1990 e nei regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi previsti dall'art. 7 del D.Lgs. 267/2000 per l'individuazione dell'ufficio preposto, oltreché dallo specifico regolamento comunale disciplinante l'espletamento delle attività notificatorie. Ne consegue che ciascun ente può individuare l'Ufficio a cui affidare la gestione dell'Albo. Pertanto la certificazione di avvenuta pubblicazione (al termine del periodo di pubblicazione) non costituisce più esclusiva competenza del Segretario Comunale in quanto tutti i dirigenti o in assenza i responsabili di servizio hanno poteri certificatori ai sensi degli artt. 107 e 109 del D.Lgs. 267/2000.

Il Regolamento può anche prevedere che l'incaricato del Servizio della tenuta dell'Albo sia anche lo stesso Messo Comunale, che, in tal caso dovrà provvedere alla tenuta di un Registro cronologico vidimato dal Segretario Comunale degli atti affissi con indicazione del periodo di pubblicazione e del giorno del rilascio del certificato di avvenuta pubblicazione.

## **7) NULLITÀ- INESISTENZA DELLA NOTIFICAZIONE**

### **Art. 156 c.p.c. Rilevanza della nullità**

*Non può essere pronunciata la nullità per inosservanza di forme di alcun atto del processo, se la nullità non è comminata dalla legge.*

*Può tuttavia essere pronunciata quando l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo.*

*La nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.*

### **Art. 157 c.p.c. Rilevabilità e sanatoria della nullità.**

*Non può pronunciarsi la nullità senza istanza di parte, se la legge non dispone che sia pronunciata di ufficio. Soltanto la parte nel cui interesse è stabilito un requisito può opporre la nullità dell'atto per la mancanza del requisito stesso, ma deve farlo nella prima istanza o difesa successiva all'atto o alla notizia di esso. La nullità non può essere opposta dalla parte che vi ha dato causa, né da quella che vi ha rinunciato anche tacitamente*

### **Art. 159 c.p.c. Estensione della nullità.**

*La nullità di un atto non importa quella degli atti precedenti, né di quelli successivi che ne sono indipendenti. La nullità di una parte dell'atto non colpisce le altre parti che ne sono indipendenti.*

*Se il vizio impedisce un determinato effetto, l'atto può tuttavia produrre gli altri effetti ai quali è idoneo*

### **Art. 160 c.p.c. Nullità della notificazione.**

*La notificazione è nulla se non sono osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia, o se vi è incertezza assoluta sulla persona a cui è fatta o sulla data salva l'applicazione degli articoli 156 e 157.*

### **nullità**

La notifica degli atti non va confusa, come si è visto, con la comunicazione, attività solo simile a quella di notifica ma che da essa va distinta; mentre la seconda consiste nella mera enunciazione dell'atto che viene fatta al destinatario, che così viene edotto sul suo contenuto, la notifica è fenomeno diverso che abbisogna di un diverso procedimento, di una differente regolamentazione ed anche di una differente normativa. Anche essa mira a far sì che il destinatario prenda contezza del significato dell'atto ma ciò deve avvenire con la necessaria mediazione di un organo notificatore (messo comunale/messo notificatore ufficiale giudiziario, messo notificatore dell'amministrazione finanziaria, etc) e seguendo le rigide formalità previste dalla legge, pena la nullità dell'intero procedimento; per la comunicazione invece il rispetto di tali crismi non è richiesto badandosi quasi esclusivamente al raggiungimento dello

scopo. Da ciò consegue che le ipotesi di nullità o annullabilità del procedimento di notifica sono decisamente maggiori di quelle che possono riguardare il procedimento di comunicazione.

**Il procedimento di notificazione è diretto ad offrire al destinatario la conoscenza legale di un atto.**

**La notificazione è nulla quando le modalità seguite sono gravemente difformi da quelle prescritte dalle norme e sono inadeguate a realizzare la funzione cui la notificazione è diretta.**

**E' nulla quando la legge prevede espressamente la nullità** come l'art. 156 del c.c.p. (non può essere pronunciata se non nei casi previsti dalla legge; **può essere pronunciata nel caso in cui l'atto manchi dei requisiti formali indispensabili a raggiungere lo scopo**) e nelle ipotesi previste dall'art. 160 c.p.c. e precisamente **quando non siano osservate le disposizioni circa la persona alla quale deve essere consegnata la copia o se vi sia incertezza assoluta sulla persona cui si è notificato l'atto o sulla data di notifica di questo.**

Se la notifica dell'atto ha di fatto raggiunto il suo scopo, cioè se nei casi che ci occupano, il destinatario abbia impugnato gli atti non potrà essere dichiarata la nullità.

La nullità della notifica può essere altresì sanata mediante rinnovazione ai sensi dell'art.291 c.p.c. purché eseguita nel termine previsto per la notificazione dell'atto.

L'ampliamento della portata applicativa della notifica a mezzo posta ha comportato inevitabili ripercussioni sulle possibili cause di nullità della notifica. A tali cause di invalidità dovrà porsi particolare attenzione essendo esse in grado di invalidare l'intera procedura di notifica. Tra esse, si faccia attenzione in special modo per quanto concerne il messo notificatore all'omessa compilazione della relazione di notificazione e all'omissione o incompletezza dei dati sulla busta (**art. 3 L. 890 del 20 novembre 1982**). L'Agente postale invece dovrà prestare particolare attenzione a non omettere la qualità del consegnatario nel registro e nell'avviso di ricevimento del piego (**art. 7 L. 890 del 20 novembre 1982**) e a non omettere l'indicazione sull'avviso di ricevimento del piego restituito per il caso di compiuta giacenza, del compimento di tutte le formalità (art. 8 L. 890 del 20 novembre 1982). Ma si ponga anche attenzione all'omissione dell'invio della raccomandata con avviso di ricevimento al destinatario della notifica nel caso in cui il piego sia ricevuto da persona diversa legittimata alla ricezione, la quale abbia però rifiutato di firmare l'avviso di ricevimento ed il registro di consegna (Corte Costituzionale n. 346/1998).

Si riporta qui di seguito la già citata sentenza della **Corte di Cassazione Civile sez. V 21/3/2007 n. 6750** in tema di nullità della notifica posta sul frontespizio che sostiene che ex art. 148 c.p.c. *"l'ufficiale giudiziario certifica l'eseguita notificazione mediante relazione da lui datata e sottoscritta, apposta in calce all'originale e alla copia dell'atto (primo comma); che tale previsione è dettata a presidio dell'attività di notificazione degli atti, ossia della regolare consegna di copia integrale degli stessi, in osservanza del principio della loro consegna in conformità all'originale; che, proprio la regolare osservanza delle prescrizioni formali, imposte dalla legge all'Ufficiale Giudiziario, in funzione del principio di recezione, è il fondamento degli effetti che dalla notificazione scaturiscono (decadenza dal diritto di impugnazione); che la regolare osservanza delle formalità compiute dall'Ufficiale Giudiziario sono consegnate in un atto pubblico, facente fede fino a querela di falso; che la relazione, che la legge vuole sia apposta solo in calce alla copia dell'atto notificato, e non in qualsiasi altra sede topografica del documento, ha la funzione, garantistica, di richiamare l'attenzione dell'Ufficiale Giudiziario alla regolare esecuzione dell'operazione di consegna della copia conforme all'originale dell'atto; che solo la regolare esecuzione di un tale adempimento conferisce fede privilegiata alla relazione redatta dal Pubblico Ufficiale; che, infatti, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sentenza n. 15199 del 2004), l'eccezione di inammissibilità di un atto d'impugnazione, proposta sotto il profilo dell'incompletezza della copia notificatagli, per mancanza di alcuno dei fogli o delle pagine, deve respingersi qualora l'originale dell'atto, depositato dall'impugnante rechi "in calce" la relazione di notificazione redatta dall'ufficiale giudiziario, contenente l'attestazione dell'eseguita consegna della copia del ricorso, ed essa non sia stata impugnata con la querela di falso, dovendosi ritenere, in difetto di tale querela, che detta attestazione, per effetto di tale locuzione, sia estesa alla conformità della copia consegnata all'originale completo, ciò ricavandosi dal combinato disposto degli artt. 137, secondo comma, e 148 cod. proc. civ.; che tale principio, però, non può essere esteso al caso come quello in esame - della relata apposta, anziché "in calce", sul frontespizio dell'originale della sentenza; che, in tal caso, infatti, il mancato rispetto delle formalità non offre garanzia che la consegna dell'atto sia avvenuta nella sua integralità e, di conseguenza, non comporta il prodursi dell'effetto giuridico ad esso conseguente, onde deve dirsi nulla la notificazione così eseguita, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., perché "l'atto manca dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo".*

## **Inesistenza**

La notifica si considera inesistente e quindi non sanabile quando fuoriesce completamente dal modello legale, ossia ad esempio :

- 1 – non sia chiaro chi richiede la notifica
- 2 – non sia identificabile il soggetto notificatore
- 3 – non sia identificabile il destinatario
- 4 – non sia competente il Messo

*E' giuridicamente inesistente la notificazione di un atto amministrativo, la cui relata non precisi le persone destinatarie della stessa ,la loro residenza, il luogo in cui avvenga la consegna della copia e che inoltre sia realizzata con la consegna di una sola copia sebbene l'atto amministrativo riguardi più soggetti.(Cass. 17.01.1995 n. 483)*

La Corte di Cassazione a sezioni unite con Sentenza n. 20440 del 21 settembre 2006 ha statuito altresì che sono da considerare “*giuridicamente inesistenti le notifiche delle multe fatte a mezzo posta da società private di recapito alle quali il Comune ha affidato il servizio di consegna di atti giudiziari. In tal guisa le notifiche eseguite dai soggetti anzidetti sono equiparate all'omessa notificazione, pertanto l'effetto giuridico è l'estinzione dell'obbligazione di pagare la somma dovuta per violazione al Codice della Strada*”.

Tale orientamento è stato ribadito più recentemente dalla Suprema Corte che ha ritenuto inesistente la notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c. qualora “*l'ultimo essenziale segmento di attività richiesto all'Ufficiale Giudiziario o al messo notificatore consistente nell'invio al destinatario irreperibile della raccomandata con avviso di ricevimento, con funzione informativa, sia effettuato non tramite il servizio postale, ma tramite una agenzia autorizzata al recapito celere* (Cass. Sentenza n. 11034 del 7 maggio 2008).

## **Conclusioni**

Una volta chiariti i concetti di nullità ed inesistenza è bene, in ultimo puntualizzare, quando è possibile che possa verificarsi la sanatoria della notifica.

Non è suscettibile di sanatoria l'atto “inesistente”.

La notifica nulla che manca dei requisiti formali per il raggiungimento dello scopo è insanabile

La notificazione dell'avviso di accertamento tributario affetta da nullità rimane sanata, con effetto ex tunc, dalla tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso tale avviso, atteso che, da un lato, l'avviso di accertamento ha natura di provocatio ad opponendum, la cui notificazione è preordinata all'impugnazione, e, dall'altro, il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, comma 1, richiama espressamente le norme stabilite dall'art. 137 c.p.c. e segg., così rendendo applicabile l'art. 160 c.p.c., il quale, attraverso il rinvio al precedente art. 156 c.p.c., prevede appunto che la nullità non possa mai essere pronunciata se l'atto ha raggiunto il suo scopo”.

La presentazione del ricorso da parte del contribuente sana ex art. 156 del codice di procedura civile la nullità della notifica dell'atto (Sent. n. 15849 del 15 marzo 2006 dep. il 12 luglio 2006 della Corte Cass. sez. tributaria) ma non l'omessa notifica di atti presupposti a quello irregolarmente notificato.

L'atto notificato privo delle indicazioni circa il termine di impugnazione ed il giudice competente a decidere del giudizio- ai sensi dell'art. 3, comma 4 della L. 7 agosto 1990, n. 241- non determina la decadenza dal diritto ad impugnare (Sent. n. 1701 dell'11 dicembre 2007 dep. il 25 gennaio 2008 della Corte Cass. sez. III civile). La mancata indicazione del termine e dell'autorità cui è possibile ricorrere, a norma dell'art. 3, legge n. 241/1990, non determina l'annullamento dell'atto di accertamento tributario, ma comunque, incide sulla decorrenza del termine per ricorrere; in particolare, tale mancata indicazione può configurare errore scusabile e di conseguenza la rimessione in termini del destinatario dell'atto (sentenza n. 26116 del 13 dicembre 2007 della Corte di Cassazione).